

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
per interoperabilità

OGGETTO: Istanza di accesso del Segretario dell'Associazione alla Relazione tecnica conclusiva della Commissione per l'individuazione delle modalità idonee a garantire pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione per la P.A.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione a diverse istanze d'accesso inviate dal Segretario dell'Associazione; la prima formulata ai sensi della Legge 241/'90 e le altre presentate quali istanze di accesso civico.

Con le predette istanze il Segretario chiedeva in particolare “la relazione tecnica della Commissione intergovernativa istituita nel milleproroghe di per individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche amministrazioni”.

Con riferimento a tali istanze il Dipartimento chiede alla Commissione di precisare se il documento oggetto di richiesta sia da ritenersi ricadente nell'ipotesi di esclusione prevista dall'articolo 24 comma 1 lettera c) della Legge 241/'90 che prevede che “l'accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione, precisando preliminarmente di non essere competente per le istanze di accesso civico – semplice e generalizzato – stante la competenza in materia del Responsabile della Corruzione e Trasparenza delle singole amministrazioni adite, osserva quanto segue.

Il comma 3 dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 33/2013, nel prevedere i casi di esclusione dall'accesso civico, fa espresso richiamo ai limiti di cui all'articolo 24 comma 1 della Legge 241/'90 e, come correttamente indicato dalla amministrazione nella richiesta di parere, tale articolo alla lettera c) esclude dall'accesso i documenti che racchiudono l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, atti amministrativi generali, di programmazione e pianificazione che rimangono soggetti alle particolari forme che ne regolano la formazione prima e la pubblicità.

Pertanto l'attività della menzionata Commissione intergovernativa, istituita al fine di elaborare una proposta normativa racchiusa poi nella chiesta relazione conclusiva dei lavori, appare rientrare proprio nella predetta norma di esclusione. Tale esclusione sembra anche essere confermata dalla puntuale previsione della norma regolamentare di cui all' art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. 143/2011 che annovera tra i documenti sottratti all'accesso *“i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione”*.

A fronte di tali espresse previsioni la Commissione ritiene di confermare la non accessibilità ex lege 241/'90 della menzionata relazione tecnica della Commissione intergovernativa, oggetto di istanze.

In tal senso è il parere della Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

Il signor riferisce di aver presentato in data una richiesta d'accesso – non allegata al ricorso – rivolta alla Questura di ed avente ad oggetto la propria pratica di rilascio del permesso di soggiorno.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, il sig. per il tramite dell'avv. di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della Questura di nella quale si dà atto della avvenuta convocazione del legale del ricorrente, in data, ai fini dell'esercizio dell'accesso richiesto.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, preso atto dell'avvenuta convocazione per l'esercizio dell'accesso, in assenza di ulteriori doglianze od eccezioni successive alla data già prevista per l'accesso, può ritenersi cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., luogotenente dei Carabinieri in congedo, in data aveva presentato al Comando Legione Carabinieri un'istanza d'accesso avente ad oggetto "copia dell'informativa/lettera e i relativi documenti allegati con la quale il Comando Legione Carabinieri aveva trasmesso alla Procura Militare della Repubblica di il ricorso gerarchico presentato dal medesimo in data, avverso la propria documentazione caratteristica".

In data il Comando Legione Carabinieri di rigettava la richiesta di accesso "*atteso che gli atti giudiziari, per la loro natura giuridica, sono estranei alla sfera di applicazione in materia di accesso documentale*". Invitava pertanto il richiedente a presentare la richiesta direttamente alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 116 del c.p.p.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva nei termini la Commissione la quale, nella seduta del, evidenziava di non ritenere condivisibile l'osservazione dell'amministrazione adita relativa alla natura di *atti giudiziari* dei documenti richiesti trattandosi, ad avviso della Commissione, di atti amministrativi trasmessi all' Autorità Giudiziaria.

Pertanto, poiché l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza di indagini ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso, la Commissione sospendeva la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Autorità Giudiziaria procedente il nulla osta all'accesso richiesto, dandone successiva comunicazione al ricorrente ed alla Commissione.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale comunicava che la Procura Militare della Repubblica di non ha concesso il *nulla osta* all'ostensibilità degli atti di interesse poiché ancora in corso attività di indagine su delega della predetta Autorità Giudiziaria.

DIRITTO

La Commissione preso atto della circostanza che la Procura procedente non ha concesso il *nulla osta* all'accesso non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per carenza di nullaosta all'accesso da parte della Procura precedente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Stazione di

FATTO

Il Sig., in data, aveva presentato alla Stazione dei Carabinieri di, un'istanza di accesso avente ad oggetto gli "atti e documenti relativi all'annotazione di servizio effettuata a seguito dell'intervento richiesto dall'Avv. in data verso le ore in, Via" . Evidenziava la necessità dei documenti richiesti al fine di poter agire in sede giudiziale civile nei confronti del soggetto per il quale si è reso necessario l'intervento della Forza Pubblica - le cui generalità anagrafiche sono al richiedente sconosciute.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. aveva adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale precisava che i documenti richiesti devono qualificarsi come atti "di polizia giudiziaria" e quindi per il relativo accesso l'istante avrebbe dovuto richiedere il *nulla osta* alla Autorità Giudiziaria procedente (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di).

La Commissione nella seduta del sospendeva la decisione invitando l'amministrazione ad ottemperare ai seguenti incumbenti istruttori:

- notifica dell'istanza e del ricorso al controinteressato coinvolto, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Essendo infatti tale soggetto sconosciuto al ricorrente tale onere incombe alla amministrazione adita;
- richiesta di *nulla osta* all'accesso alla Autorità Giudiziaria procedente.

Nella carenza di qualsivoglia successivo riscontro, nonostante i ripetuti solleciti, la Commissione nella seduta del nuovamente sollecitava l'amministrazione resistente ad ottemperare con urgenza all'ordinanza istruttoria già disposta e ribadita.

Perveniva nota della amministrazione resistente nella quale si dava atto dell'avvenuto invio al ricorrente della documentazione oggetto d'istanza a seguito del rilascio del *nulla osta* da parte della Procura competente, nonché in assenza di opposizione del controinteressato coinvolto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio al ricorrente della documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale di Istruzione Superiore ".....-.....-....." di

FATTO

Il Sig., in data ha presentato all'Istituto ".....-.....-....." di un'istanza di accesso avente il seguente oggetto *“tutti gli atti e documenti di cui al detto procedimento conclusosi con l'emissione della circolare n. 1130 avente ad oggetto “Sorveglianze alle prove scritte degli Esami di Stato” ed, in particolare, la circolare completa di firma digitale del D.S., ai criteri predeterminati e precedentemente protocollati con i quali sia stata effettuata la scelta dei docenti da inserire in sorveglianza, ivi compresa la predeterminazione della durata della scansione oraria stante il principio di non discriminazione del personale a part time rispetto al personale a tempo pieno (e di tutela del lavoratore ex art. 2087 c.c.) ed anche la nota (protocollata) con la quale i Presidenti delle Commissioni hanno richiesto la presenza di alcuni docenti per sorveglianza”*. Motivava l'istanza in relazione alla propria posizione di soggetto selezionato quale preposto alla sorveglianza, ritenendo iniqua tale individuazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto avendo il ricorrente evidenziato la titolarità di una posizione differenziata all'accesso richiesto in quanto soggetto coinvolto nel menzionato procedimento. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso ai documenti oggetto d'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente: Istituti Paritari e

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per l'.....

FATTO

La professoressa, in qualità di legale rappresentante degli Istituti Paritari di e ha presentato – per il tramite dell'avv. – un'istanza d'accesso all'USR per l'..... Chiedeva in particolare:

- 1) Piano Ispettivo regionale per l'AS/....., adottato dall'USR (prot. n. del e prot. n. del);
- 2) nota prot. n. del
- 3) nota prot. del
- 4) relazioni ispettive prot. N e del

Evidenziava che si tratta di documenti richiamati nel provvedimento di “*avvio del procedimento di revoca della parità scolastica*” notificato all'istituto e che, in forza dell'art. 3 comma 3 della legge n. 241/90, la Pubblica Amministrazione è obbligata a trasmettere tutti gli atti richiamati negli atti emessi e comunicati alla scuola

L'amministrazione adita consentiva un accesso parziale limitato alle sole relazioni ispettive di cui al punto 4) dell'istanza. La nota prot. n. del la nota prot. del - incarichi ispettivi comunicati dall'ufficio ed esibiti dagli ispettori all'atto dell'effettuazione della visita – non sono stati inviati perché già esibiti all'atto dell'ispezione.

Per il resto la richiesta è stata respinta perché volta ad operare un inammissibile controllo sull'agire della p.a., ciò anche – secondo le deduzioni della amministrazione - con il conforto di quanto espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri pronunciata con decisione n. del

Avverso il predetto provvedimento, la richiedente come sopra rappresentata e difesa, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento opposto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/’90 - ad accedere alla documentazione richiesta, in relazione al procedimento di revoca della parità scolastica del quale è destinataria. La richiedente ha altresì dedotto una finalità di difesa sottesa alla richiesta. È assolutamente congruo il richiamo all’art. 3.3 della Legge 241/’90 in forza del quale l’amministrazione deve ostendere i documenti richiamati in un provvedimento comunicato alla parte, a corredo motivazionale. Non appaiono inoltre sussistere ragioni di esclusione dall’accesso dei chiesti documenti, né superiori esigenze di tutela della riservatezza. Non sono condivisibili le argomentazioni della amministrazione resistente relative alla già avvenuta ostensione tramite visione dei documenti di cui ai punti 2) e 3) dell’istanza: il diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio e l’accesso si compone della duplice forma – non scindibile - della visione e della estrazione di copia.

Infine si precisa che i documenti richiesti nella odierna istanza sono di natura endoprocedimentale e sono direttamente attinenti alla posizione individuale della richiedente, non già a soggetti terzi, e non si può configurare, nel caso di specie, una inammissibile finalità di controllo.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Istruzione Università e Ricerca

FATTO

La signora, insegnante, ha presentato al MIUR un'istanza d'accesso in data e, deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale istanza, adiva la Commissione con ricorso del

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data della formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, come prescritto dall'art. 25.4 della Legge 241/'90. Si dispone tuttavia la trasmissione alla ricorrente della memoria della amministrazione, a cura della Segreteria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo disponendo l'invio, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La signora ha presentato in data una richiesta d'accesso rivolta alla Prefettura di ed avente ad oggetto la propria pratica di rilascio del permesso di soggiorno.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, la signora per il tramite dell'avv. di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della Prefettura di nella quale si dà atto dell'avvenuto invio alla ricorrente della documentazione oggetto d'istanza.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, preso atto dell'avvenuto invio alla ricorrente della documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero della Giustizia - Ufficio Concorsi Magistrati

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza all' Ufficio Concorsi Magistrati del Ministero della Giustizia chiedendo documenti relativi al concorso indetto con DM al quale ha partecipato.

L'amministrazione con comunicazione del accoglieva solo parzialmente l'istanza e avverso tale provvedimento il sig. adiva la Commissione con ricorso del

DIRITTO

Il ricorso deve considerarsi tardivo perché presentato oltre il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato, come prescritto dall'articolo 25.4 della Legge 241 del 90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Avvocati di – Consiglio di Disciplina Forense

FATTO

La signora ha presentato al Consiglio di Disciplina Forense dell'Ordine degli Avvocati di una istanza d'accesso avente ad oggetto il fascicolo procedimentale relativo all'avvocato, mediatore. Tale procedimento è stato originato dall'esposto presentato dalla medesima per l'operato dello stesso in sede di mediazione nella quale la signora era parte. In particolare chiedeva "i chiarimenti" che l'avv. aveva fornito e che avevano determinato l'archiviazione del procedimento, come espressamente richiamato dal verbale di archiviazione.

Il Consiglio di Disciplina, con comunicazione del, chiedeva alla istante una puntualizzazione della richiesta ostensiva con precisazione della relativa motivazione.

Avverso tale provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si dichiara che, modificando l'orientamento in precedenza intrapreso, si è autorizzata l'ostensione alla signora dei chiarimenti dell'avv., ritenendo così cessato il motivo di doglianza.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preso atto dell'avvenuto invio alla ricorrente di parte della documentazione richiesta non può che ritenere parzialmente cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. Quanto alla restante documentazione la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato, avv., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Il ricorso deve pertanto considerarsi parzialmente inammissibile ex articolo 12 comma 4 lettera b) e comma 7 lettera c) del DPR 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile ex articolo 12 comma 7 lettera c) del DPR 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il signor ha presentato al Comando Legione Carabinieri un'istanza d'accesso in data rigettata dalla amministrazione con provvedimento del successivo Avverso tale provvedimento il sig. adiva la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento impugnato, come prescritto dall'art. 25.4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale di

FATTO

Il signor, militare in congedo anticipato per infermità sanitaria, ha presentato in data un'istanza d'accesso rivolta al Dipartimento Militare di Medicina Legale di

Chiedeva in particolare:

- “Atto/i di nomina della Commissione Medica Ospedaliera che ha sottoscritto il verbale/..... datato, disponente la permanente non idoneità al servizio militare incondizionato del richiedente”. Motivava l'istanza con ragioni di tutela giuridica ed amministrativa in materia di inabilità al servizio.

Il Responsabile dell'Ufficio, con provvedimento del inviava il Verbale Modello/..... – datato”, ma – eccepsce il ricorrente – nulla di inerente alla nomina della Commissione Medica Ospedaliera. Conseguentemente il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale vengono forniti alcuni chiarimenti tra i quali la circostanza che, dal documento effettivamente inviato al, si evince la composizione e i nominativi della Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, con riferimento al procedimento conclusosi con la dichiarazione di inabilità permanente al servizio. Il documento richiesto, poi, è immediatamente riferentesi all'istante medesimo e destinato a produrre effetti giuridici rilevanti sulla relativa sfera giuridica. La precisazioni e i chiarimenti avanzati dalla amministrazione resistente non esimono quest'ultima dall'invio del documento effettivamente richiesto dall'istante che dovrà pertanto essere osteso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:srls

contro

Amministrazione resistente: Sportello Unico per l'Immigrazione di

FATTO

La SRLS aveva presentato istanza di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato per il settore turistico/alberghiero ex d.lgs. 286/1998 ss.mm.ii ed art. 30 DPR 394/1999 ss.mm.ii. in favore del sig., presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di, che comunicava l'avvio del relativo procedimento. In data la medesima istante, per il tramite dell'avvocato di, inviava allo Sportello Unico per l'Immigrazione diun'istanza di accesso agli atti, chiedendo " *copia del parere emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro; copia del parere emesso dalla Questura competente; copia di ogni eventuale comunicazione intercorsa con il richiedente; copia della convocazione del datore di lavoro presso i Vs. Uffici per il perfezionamento dell'istanza con la consegna della documentazione necessaria*"

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la società istante, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, con riferimento al procedimento avviato su proprio impulso ed immediatamente coinvolgente la relativa sfera soggettiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor riferisce di aver presentato in data una richiesta d'accesso alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ed avente ad oggetto copia semplice delle dichiarazioni dei redditi, e relative ai redditi, e, incluse eventuali dichiarazioni correttive e/o integrative, dell'ex moglie, signora

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, il sig. per il tramite dell'avv. di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell'avvenuto accoglimento dell'istanza d'accesso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, preso atto dell'avvenuto accoglimento dell'istanza d'accesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del

FATTO

Il signor ha presentato in data una richiesta d'accesso alla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del ed avente ad oggetto la documentazione dell'anagrafe dei Conti Correnti e dei rapporti con istituti di credito e istituti finanziari relativa all'ex moglie, signora Motivava l'istanza con la finalità di tutela dei propri interessi nella causa di modifica delle condizioni di divorzio che la signora ha proposto avanti al Tribunale di (RG n. /.....) ritenendo che l'unica dichiarazione dei redditi che la medesima ha prodotto in giudizio non rappresenti in maniera adeguata la relativa situazione patrimoniale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, il sig. per il tramite dell'avv. di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale comunica il successivo accoglimento dell'istanza con provvedimento del u.s.

DIRITTO

La Commissione preso atto dell'avvenuto accoglimento dell'istanza d'accesso di cui al presente ricorso non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento Per le Libertà Civili e l'Immigrazione

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza d'accesso al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno avente ad oggetto tutti i documenti relativi alla propria pratica di concessione del permesso di soggiorno.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. per il tramite dell'avvocato del Foro di ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di accoglimento, avendo la richiesta d'accesso ad oggetto documentazione relativa alla posizione personale del richiedente e trattandosi, altresì, di accesso endoprocedimentale previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/'90. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra, richiedente cittadinanza italiana presso la Prefettura di, per il tramite dell'avv. di presentava un'istanza di accesso rivolta alla medesima amministrazione datata, Chiedeva accesso al fascicolo del predetto procedimento ed in particolare "copia del provvedimento conclusivo del procedimento che da portale CIVES risulta inviato agli Organi competenti per i conseguenti adempimenti e determinazioni".

A fronte del silenzio serbato dalla Prefettura di l'avv. sollecitava l'Ufficio in data e infine, deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, adiva la Commissione con ricorso del successivo affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, con riferimento al procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana. Il documento richiesto, poi, è immediatamente riferentesi all'istante medesima e destinato a produrre effetti giuridici rilevanti sulla propria sfera giuridica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ragioneria Territoriale dello Stato/...../..... - Sede di

FATTO

La signora ha presentato in data una richiesta d'accesso rivolta alla Sede di della Ragioneria Territoriale dello Stato ed avente ad oggetto "copia di tutti i documenti inerenti i conteggi relativi alle mensilità di, e".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, la signora per il tramite dell'avv. del Foro di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell'avvenuto invio alla ricorrente della documentazione oggetto d'istanza con annessi relativi chiarimenti.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, preso atto dell'avvenuto invio alla ricorrente della documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

La signora, docente, per il tramite dell'avv. di ha presentato una istanza d'accesso all'USR in data chiedendo in particolare la domanda di mobilità delle professoresse e, nonché altra documentazione relativa alla procedura di mobilità-..... Motiva l'istanza con riferimento al dedotto iniquo scavalcamento nel diritto al trasferimento subito dalla medesima, anche in considerazione del possesso di prelazione ex lege 104/'92. L'amministrazione adita, con provvedimento del, concedeva soltanto un accesso parziale escludendo dall'ostensione i documenti relativi alla professoressa che aveva manifestato opposizione all'accesso. Tale opposizione si fondava su una contestazione nel merito per carenza di legittimazione al diritto di accesso: in particolare la prof. evidenziava che la mobilità territoriale e professionale si articola in tre distinte fasi e che le docenti hanno, di fatto, partecipato a fasi diverse.

Avverso tale accesso parziale la signora ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè la richiedente vanta un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione richiesta, con riferimento alla procedura di mobilità in relazione alla quale ha certamente diritto di verificare la correttezza dell'iter seguito dalla amministrazione nella relativa gestione. La ricorrente deduce altresì un interesse difensivo all'accesso richiesto a tutela della propria posizione giuridica soggettiva che assume lesa. Come noto, poi, l'accesso non può essere negato sulla base della mera opposizione presentata dal controinteressato dovendo l'amministrazione sempre procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti. Nel caso di specie, peraltro, l'opposizione non appare fondata sulla deduzione di un interesse meritevole di superiore tutela rispetto allo speculare diritto di accesso della richiedente. Quanto alla contestazione della titolarità del diritto all'accesso *tout court*, operata dalla controinteressata nonché dall'amministrazione, si osserva quanto segue. Le eccezioni della docente attengono alla natura distinta delle *fasi* di partecipazione alla procedura di mobilità ma più precisamente sembra, anche

secondo le contestazioni del legale della ricorrente, che la questione verta piuttosto sulla operatività *in assoluto* della precedenza ex lege 104/92 o *nelle distinte fasi* della mobilità. Tale questione è estranea alle competenze della Commissione che, in linea generale, ritiene che i documenti richiesti siano ostensibili perché in ogni caso *relativi alla medesima procedura di mobilità*. Il diritto di accesso, si precisa poi, si configura come acausale prescindendo dalla verifica della concreta spettanza del bene della vita che l'accidente mira ad acquisire o tutelare. Conseguentemente l'accessibilità prescinde dal riconoscimento dell'effettivo diritto della richiedente ad ottenere la correzione della graduatoria a proprio vantaggio ma certamente i documenti richiesti sono strumentalmente connessi a tale verifica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

La signora ha partecipato al concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in presso l'Università degli Studi di, risultando – a seguito della prova preselettiva scritta - non idonea per la successiva prova orale.

Presentava pertanto alla predetta amministrazione un'istanza d'accesso datata avente ad oggetto:

- copia delle domande di ammissione dei partecipanti alla selezione con i relativi allegati;
- copia di entrambi gli elaborati redatti dai candidati completa di brutte copie copia del verbale dei verbali della commissione relativa allo svolgimento della prova preselettiva dell'.....;
- copia delle prove quiz e delle alternative tracce per lo svolgimento del tema;
- copia del verbale della commissione relativa alle operazioni di correzione della prova scritta e formazione della graduatoria;
- copia del verbale relativa allo svolgimento di valutazione della prova orale del

Motivava l'istanza con la necessità di valutare l'effettiva regolarità dello svolgimento delle prove, riservandosi di promuovere il ricorso giurisdizionale al Tar.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora per il tramite dell'avv. del Foro di adiva nei termini la Commissione affinché riesaminare il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti e si da' atto dell'avvenuto accoglimento parziale dell'istanza tramite invio alla richiedente di:

- copia delle domande di partecipazione dei candidati vincitori con relativi allegati e della dottoressa
- copia di entrambi gli elaborati redatti dai candidati vincitori e dalla dottoressa
- verbale numero e relativi allegati
- verbale numero e relativi allegati

Per quanto riguarda la richiesta di brutte copie l'amministrazione specifica che questa non può essere accolta perché le stesse sono state inserite in maniera casuale e non riconoscibile chiuse in un'unica busta sigillata e non sono state oggetto di valutazione. La richiesta del verbale della prova orale

non può essere accolta perché non sussiste l'interesse non avendo la dottoressa superato la prova scritta.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preliminarmente ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione già inviata osservando, per il resto, quanto segue. Come ben noto il partecipante ad una prova concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti i documenti relativi alla procedura stessa, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Potrà quindi accedere ai documenti relativi alla propria posizione individuale, a quelli formati dalle commissioni nonché quelli relativi agli altri partecipanti alla selezione, ciò con le precisazioni e limitazioni di seguito esposte. Il diritto di accesso del partecipante alla selezione si estende alla sola fase procedimentale alla quale il medesimo ha partecipato e conseguentemente ha operato correttamente l'amministrazione nell'escludere i documenti relativi alla prova orale, alla quale la richiedente non ha preso parte.

E ancora, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa ed il costante indirizzo di questa Commissione, l'accesso ai documenti delle prove selettive non si estende ai documenti di *tutti* i partecipanti alle stesse ma può essere dalla amministrazione limitato ad un congruo numero di partecipanti, sufficienti a consentire comunque la verifica richiesta, collocati in posizioni determinanti in graduatoria. Si osserva che l'amministrazione ha inviato i documenti relativi ai vincitori ma qualora la ricorrente ne abbia interesse potrà accedere ai documenti anche di altri candidati - ad esempio alcuni tra i non ammessi - qualora ne abbia interesse, ovvero circoscrivendo la richiesta ad alcune specifiche posizioni.

A vantaggio della amministrazione si precisa che nelle procedure concorsuali non è necessaria la notifica ai candidati cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono poiché gli stessi non rivestono la qualifica di "controinteressati in senso tecnico". Infine, si ritiene di condividere l'eccezione della amministrazione relativa alla richiesta delle *brutte copie* degli scritti e quindi il ricorso, con riferimento a tale parte, non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, lo rigetta con riferimento alla richiesta delle *brutte copie* degli elaborati nonché a quella relativa alle prove orali, non sostenute dalla

ricorrente, e lo accoglie prudenzialmente con riferimento alla ulteriore documentazione relativa ad altri candidati, qualora di interesse per la ricorrente, con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate Riscossione

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza all'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo:

- *di essere reso edotto se la srl e/o il legale rappresentante/liquidatore abbiano provveduto al pagamento degli importi di cui alla registrazione della sentenza Giudice di Pace di nr. /, sopra generalizzata, compresa imposta di registro, sanzioni, interessi, tasse, costi notifica, ecc.;*
- *il rilascio di apposita dichiarazione, laddove si evincano le generalità esatte di tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche, che abbiano provveduto a saldare gli importi afferenti alla cartella - ruolo e partita ut supra recati per la registrazione della sentenza di che trattasi, compresa imposta di registro, sanzioni, interessi, tasse, costi notifica, ecc.;*

Con provvedimento del l'Agenzia Entrate Riscossione rigettava l'istanza perché riferita a soggetto diverso dal richiedente e non accompagnata da documenti di delega rilasciati da parte del soggetto per il quale chiede le informazioni.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito la Commissione con ricorso del eccependo in primo luogo la tardività del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, come correttamente eccepito dalla amministrazione, il ricorso deve considerarsi tardivo perché presentato oltre il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il sig., consigliere comunale capogruppo del gruppo ".....", all'opposizione dell'Amministrazione del Comune di, ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. 267 ha richiesto al Sindaco alcuni atti e documenti in possesso dell'Amministrazione – relativi ai servizi cimiteriali del Comune medesimo - per espletare al meglio il proprio mandato amministrativo. Presentava in particolare un'istanza d'accesso in data e deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla stessa adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente gravame, ancorché presentato avverso un Comune, per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, ed osserva quanto segue. Il ricorso deve essere accolto perché fondato: si tratta di istanza formulata ex art. 43, comma 2, TUEL n. 267/2000 che prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. La *ratio* della norma è nel principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale alla cura dell'interesse pubblico connessa al mandato conferito. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali, in ragione del particolare *munus* loro riconosciuto, si atteggia quale latissimo diritto all'informazione al quale si contrappone l'obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutti i documenti, le notizie e le informazioni in loro possesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri, Comando Provinciale di

FATTO

Il sig., Luogotenente dei Carabinieri in congedo, aveva presentato in data un'istanza d'accesso al Comando Legione Carabinieri, indicando motivi di difesa della propria posizione soggettiva.

L'amministrazione adita non riscontrava direttamente la richiesta d'accesso inviando al richiedente, per conoscenza, la trasmissione dell'istanza al Comando Provinciale di con osservazioni relative ai documenti richiesti.

Conseguentemente il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Pervenivano memorie di entrambi gli uffici coinvolti ed in particolare memoria del Comando Provinciale di che precisava che i documenti richiesti rientrano tra gli atti per i quali si è in attesa delle determinazioni che intenderà assumere l'Autorità Giudiziaria competente in merito alla possibilità di rilasciare relativo nulla osta già richiesto dal comando stesso.

La Commissione, pertanto, nella seduta del sospendeva la decisione in attesa delle determinazioni dell'A.G. sulla richiesta di *nulla osta* all'accesso.

Nelle more i termini di legge rimanevano interrotti.

Perveniva nota del Comando Provinciale di con la quale si comunicava l'avvenuto rigetto del nulla osta all'accesso da parte della Autorità Giudiziaria.

DIRITTO

La Commissione preso atto della circostanza che la Procura procedente non ha concesso il *nulla osta* all'accesso non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per carenza di *nulla osta* all'accesso da parte della Procura procedente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., Luogotenente dei Carabinieri in congedo, ha presentato in data un'istanza d'accesso al Comando Legione Carabinieri, chiedeva in particolare: *“ogni eventuale segnalazione concernente la denuncia alla A.G. Ordinaria e/o a quella Militare da parte di militari dell'Arma, sia personalmente ovvero quali Comandanti di Reparti / Uffici interessati, segnatamente da parte del Col., attuale vice Comandante e Capo di SM del Comando Legione Carabinieri”*.

Indicava motivi di difesa della propria posizione soggettiva.

L'amministrazione adita, con provvedimento notificato il, dichiarava la propria incompetenza invitando il richiedente a rivolgersi alle Autorità Giudiziarie competenti, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., essendo le richieste finalizzate a conoscere se a suo carico sono state presentate denunce e/o sono aperti dei procedimenti penali.

Avverso tale provvedimento il sig. dapprima, in data, inviava alla amministrazione le proprie eccezioni e controdeduzioni – rimaste senza riscontro - e successivamente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

Si precisa che l'istanza era rivolta, per la parte di propria competenza, anche al Comando Interregionale Carabinieri “.....” – Ufficio Personale di, al quale non si estende il presente ricorso poiché in data accoglieva la richiesta d'accesso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue. La richiesta del sig. sembrerebbe riferirsi a quelle segnalazioni che siano agli atti della amministrazione adita, non già presso la Autorità Giudiziaria alla quale il medesimo viene reinviato per soddisfare il proprio interesse conoscitivo. Pertanto qualora vi siano agli atti d'ufficio tali segnalazioni queste devono essere ostese al richiedente, salvo che – per l'eventuale connessione con procedimenti penali pendenti – sia necessario richiedere il nulla osta all'accesso.

Qualora invece la richiesta fosse da intendersi riferita a documenti detenuti dalla Autorità Giudiziaria è comunque onere della amministrazione trasmettere l'istanza d'accesso ricevuta alla autorità competente: infatti l'art. 6.2 del DPR 184/2006 prevede che *“la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto la Commissione ritiene di sospendere la decisione invitando il ricorrente a specificare a vantaggio della amministrazione le circostanze di cui sopra: qualora la documentazione richiesta sia quella agli atti della Autorità Giudiziaria l'amministrazione è tenuta alla trasmissione dell'istanza dell'accesso dandone comunicazione anche alla Commissione. Qualora invece il chieda documenti agli atti della amministrazione, in ossequio al principio di economicità si anticipa, nel merito, la fondatezza del ricorso – meritevole quindi di accoglimento - avendo la richiesta ad oggetto documentazione relativa alla posizione individuale del ricorrente.

Incidentalmente la Commissione invita il sig. al rispetto del principio di sinteticità degli atti, nella redazione delle proprie istanze e dei ricorsi – limitandosi ad una breve prospettazione della richiesta e dell'interesse all'accesso nonché senza richiami testuali grafici - per non gravare eccessivamente il lavoro dell'amministrazione adita, secondo le doglianze in tal senso espresse, nonché della Commissione medesima.

I termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere agli incombeni istruttori di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di (Direzione Generale – Area Relazioni Esterne e con i Media - Sezione Relazioni esterne Eventi e Infopoint (URP)

FATTO

Il, anche a nome della signora, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi ed in particolare alla *«relazione redatta dalla commissione tecnica istituita con D.R. n / del, a firma del delegato del Rettore dell'Università di, prof., denominata "Commissione istruttoria tecnica per la raccolta degli atti, dei documenti e di ogni altro utile elemento in merito alla situazione economico patrimoniale e amministrativa del Centro interuniversitario per gli Studi di letteratura Italiana in "..... -» e consegnata al Magnifico Rettore al mese di »*

L'istanza era motivata dalla circostanza che l'istante, unitamente alla sorella, quali eredi del padre, erano divenuti proprietari di un ingente patrimonio letterario composto da materiale autografo (comprendente anche corrispondenza epistolare intercorsa tra il loro dante causa e numerosi esponenti della letteratura italiana della seconda metà del '900), raccolte di poesie, poesie autografe, volumi relativi alla sua attività critica e poetica; patrimonio affidato fiduciarmente al suindicato Centro interuniversitario e che non risultava nella relazione conclusiva oggetto dell'istanza.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Università, che ha dedotto che è *“in corso il rilascio al ricorrente di un estratto della predetta relazione, nella parte relativa alla documentazione di proprietà del medesimo depositata presso il Centro - La restante parte della relazione contiene dati amministrativo-contabili sulla gestione del Centro e dati personali di terzi, rispetto alla quale il ricorrente è stato ritenuto non vantare un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza”*.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Università ha comunicato che provvederà a consegnare la documentazione di interesse, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la *ratio* del diritto di accesso consiste

nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi il ricorso, per quanto riguarda la documentazione di interesse di parte ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate –

FATTO

Il, quale proprietaria di terreno della superficie catastale di area censito al del Comune di il foglio con mappale giusto atto di compravendita del, considerato che nel rogito la società venditrice dichiarava che il terreno oggetto di compravendita aveva l'accesso all'arenile antistante come da scrittura privata del registrata al il al numero, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla suddetta scrittura privata.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia che ha dedotto che dalle interrogazioni effettuate in Anagrafe Tributaria è emerso che la parte venditrice, società di & C., c.f. e p.iva, non ha registrato alcuna scrittura privata nell'anno, né la medesima risulta dall'archivio unico informatico.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che la ricorrente ha diritto di accedere al documento. Preso, però, atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenerlo, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando -

FATTO

Il, Primo Luogotenente dell'Esercito Italiano in servizio presso il Reggimento Addestramento Volontari (R.A.V.) "....." in, formulava un'istanza di accesso agli atti relativi ad un presunto esposto che, falsamente, sarebbe stato presentato e firmato a nome dell'istante.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva il la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'amministrazione resistente ha comunicato che la documentazione richiesta non risulta in suo possesso, in quanto oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria Militare di

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il e l'amministrazione non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita il, ben oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla richiesta di permesso di soggiorno presentata da e, in particolare, alla certificazione attestante la dimora dichiarata e ciò al fine di verificare se quest'ultima avesse dichiarato di dimorare in un appartamento di proprietà dell'istante senza sua autorizzazione, deducendo che la documentazione *“costituisce prova documentale nell'ambito di un procedimento giudiziario finalizzato alla tutela dei diritti”*.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto, in quanto la stessa non ha chiesto di intervenire nel procedimento ex art. 9 della legge 241/90 e per tutelare il diritto alla riservatezza. Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che precisava che il procedimento amministrativo non è mai stato avviato, in quanto la straniera non si è presentata per formalizzare la richiesta di permesso di soggiorno, essendo stata archiviata la pratica senza istruzione e non essendo stato posto in essere alcun accertamento sulla residenza o domicilio di, né essendo il diritto di accesso utilizzabile per conoscere il domicilio di terze persone.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Inoltre, secondo il costante orientamento della Commissione condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso deve, necessariamente, specificare

il nesso concreto, diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante, indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

Nella fattispecie concreta, non è stato specificato l'interesse sotteso all'istanza, in quanto è stato richiamato un procedimento giudiziario pendente, essendo solo dedotto "che il medesimo è finalizzato alla tutela dei diritti".

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore "....." -

FATTO

Il, docente presso l'Istituto resistente, chiedeva a quest'ultima l'accesso «*all'avvenuta consegna della PEC recante numero di protocollo del nonché degli atti "riservati" di cui al protocollo n. del nonché di cui al protocollo recante n..... / del*».

L'istanza di accesso trovava causa nella precedente comunicazione trasmessa all'istante - atti riservati protocollo n..... /..... del avente per oggetto: "*accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, comunicazione e sospensione ai sensi dell'art. 4-ter c. 3 del D.L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021).*"

Nel disporre la sospensione dal servizio per inottemperanza agli obblighi vaccinali, la delibera in esame dava atto dell'invito allo stesso istante «*in data mediante pec Prot. del*», ad adempiere al suindicato obbligo; invito che il ritiene non essergli pervenuto e oggetto dell'istanza di accesso.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Universitaria

FATTO

Il, a seguito a visita medica sostenuta il, chiedeva all'Amministrazione resistente copia del verbale della stessa e dell'atto inviato al Dipartimento della motorizzazione civile.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha comunicato di aver inoltrato al via PEC il u.s. tutta la documentazione presente nel fascicolo.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Convitto Nazionale “.....” di e l’U.S.R. - Ufficio - Ambito Territoriale di -

FATTO

Il, educatrice in servizio a tempo determinato presso il Convitto Nazionale “.....” di, inserita nella prima fascia GPS del personale educativo della provincia di per il biennio-....., formulava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei titoli posseduti dalla educatrice e segnatamente del decreto dirigenziale di convalida dei titoli dichiarati nella istanza di inserimento in GPS e della documentazione afferente alle verifiche effettuate.

A tal proposito ha evidenziato di essere legittimamente inserita nella prima fascia GPS del personale educativo della provincia di per il biennio-..... (al posto con punti) e nella collegata seconda fascia delle graduatorie d’Istituto della predetta Istituzione convittuale (art. 11, c.1, lett. b) dell’O.M. 60/2020).

Le Amministrazioni resistente non rispondevano nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.

In tale ambito il concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell’istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l’indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Il diritto di accesso, va precisato poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l’aspirante mira a tutelare. Il ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all’accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/’90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso a tutta documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Commissione Interministeriale RIPAM e Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del

FATTO

Il - nella qualità di vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di posti di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area, nei ruoli di diverse amministrazioni – formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso agli atti di approvazione di scorrimento della graduatoria e qualsiasi altro atto anche endoprocedimentale, comprese le comunicazioni intercorse con gli enti richiedenti l'utilizzo della graduatoria indicata, nonché copia del regolamento di cui all'art.3 del decreto 16 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto col Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le Amministrazioni non rispondevano nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del, che evidenziava di non detenere né di concorrere in alcun modo alla formazione degli atti e provvedimenti oggetto di richiesta e segnalava il motore di ricerca sul quale reperire i dati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata presentata sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

La scrivente Commissione è, però, incompetente a decidere delle istanze d'accesso presentate ex D. Lgs 33/2013, mentre riguardo all'istanza presentata da parte ricorrente ex lege 241/90 nei confronti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del la Commissione prende atto della dichiarazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del di non detenere la documentazione richiesta e nei suoi confronti non può che rigettare il ricorso, disponendo in ogni caso la trasmissione al ricorrente da parte della Segreteria della memoria e della documentazione allegata alla medesima, in quanto di interesse per il medesimo.

Quanto all'istanza di accesso formulata ex lege 241/90 nei confronti della Commissione Interministeriale RIPAM, il ricorso è fondato e va accolto e deve essere consentito l'accesso alla documentazione richiesta, ove esistente e detenuta.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce, infatti, paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza con riferimento alla richiesta di accesso civico.

Con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/'90, la Commissione rigetta il ricorso nei confronti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del, invitando in ogni caso la Segreteria a trasmettere al ricorrente la memoria e la documentazione inviata, mentre lo accoglie nei confronti della Commissione Interministeriale RIPAM, invitandola a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale

FATTO

Il, Assistente Capo coordinatore in servizio presso la Casa circondariale di, formulava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso ai documenti afferenti: 1) alla nomina della dottoressa quale direttrice dell'Istituto; 2) all'organico programmato e in servizio presso la suddetta Casa circondariale tra il e il con indicazioni dell'eventuali unità in sovrannumero; 3) alla capienza massima degli alloggi destinati agli appartamenti e corpo di polizia penitenziaria; 4) alle unità che usufruivano di alloggi destinati agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria tra il il; 5) all'indicazione di quanti appartenenti al corpo di polizia penitenziaria e detenuti avevano contratto il covid nel periodo; 6) ai provvedimenti assunti al fine di prevenire il propagarsi del contagio all'interno della struttura; 7) ai protocolli covid-19 debitamente sottoscritti dai dipendenti e predisposti dal datore di lavoro; 8) ai presidi di protezione individuale forniti ai dipendenti 9) ai presidi di protezione individuale forniti ai detenuti; 10) ai dispositivi collettivi utilizzati per la prevenzione del contagio; 11) alle disposizioni specifiche impartite ai dipendenti del corpo di polizia penitenziaria per la gestione della quarantena; 12) alla capienza e numero effettivo di detenuto *presenti nella struttura in esame tra il e il*

L'istanza trovava ragione nel fatto che l'istante il aveva contratto il Covid-19 e che, a tutt'oggi, presentava sintomi tipici da c.d. long Covid. Faceva presente che tra e la direttrice del carcere appariva la Dott.ssa, che sul sito risultava essere esclusivamente direttrice della CC di

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul rilievo che analoga richiesta di accesso era stata dichiarata inammissibile da questa Commissione assumendo, poi, rilievo la pendenza di un giudizio innanzi al Tar per i fatti oggetto dell'istanza dal quale, peraltro, risulta evidente che il ha contratto il Covid 19 presso la propria abitazione.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto al provvedimento di nomina della dottoressa, la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Quanto alla restante documentazione la Commissione osserva che l'istanza di accesso, per come formulata e per la mole della documentazione richiesta, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, contro la previsione dell'art. 24, comma 3, della legge 241/'90 ed inoltre in difformità dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, che prescrive "*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*".

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ordine e Sicurezza Pubblica

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di tutti gli atti inerenti al provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente, stante la revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive, rinunciava all'istanza di accesso, come da documentazione prodotta dalla Prefettura.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: SPA

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 del e relative ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata con le quali comunicava all'istante il preavviso di rigetto della domanda di ammissione alle agevolazioni richieste.

L'istanza era motivata dal fatto che, diversamente da quanto affermato nella delibera - con la quale veniva comunicata la non ammissione alle agevolazioni richieste, laddove si faceva riferimento all'avvenuta comunicazione di preavviso di rigetto ex art 10 bis cit. e, al conseguente mancato deposito di osservazioni scritte o di documentazione aggiuntiva – l'istante non aveva avuto ricevuto tale comunicazione.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato dall' 10 della legge 241/'90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.P. “.....” - e Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

Il, in qualità di docente presso l'Istituto resistente, formulava un'istanza di accesso ai documenti relativi all'organico, con relativi posti vacanti, presso il suddetto Istituto nell'anno a.s. / per la classe di concorso, ai relativi contratti stipulati in tale periodo di tempo, alla domanda di inserimento in GPS dell'ITP e alla relativa documentazione allegata, nonché ad ulteriori eventuali domande e, infine, alla proposta di assunzione sottoscritta per accettazione dal suddetto e da tutti coloro che hanno preso servizio presso l'Istituto resistente nella classe di concorso nell'anno / mediante scorrimento delle relative graduatorie.

L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare eventuali irregolarità nello scorrimento delle suindicate graduatorie provinciali per supplenze (GPS).

L'Istituto non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria di parte resistente che inviava quanto in possesso dell'Istituto scolastico.

DIRITTO

La Commissione prende atto dell'invio della documentazione allegata alla memoria difensiva, della quale dispone la trasmissione alla parte ricorrente da parte della Segreteria, ritenendo così cessata la materia del contendere rispetto a tali documenti ma, non avendo modo di verificare se quella inviata sia tutta la documentazione richiesta, invita parte ricorrente a voler comunicare se la documentazione ostesa sia soddisfacente dell'istanza di accesso presentata, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la Segreteria a trasmettere alla parte ricorrente la documentazione inviata dall'Istituto, così dichiarando il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa e, per il resto, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Guardia di Finanza - Nucleo Operativo Metropolitano di e Nucleo di Polizia Economico - Finanziario di

FATTO

L'..... ha presentato al Nucleo Operativo Metropolitano di un'istanza di accesso «*ai dati reddituali patrimoniali e finanziari inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, o comunque in possesso di codesta amministrazione e relativi alla posizione della dottoressa*» e ciò, al fine di conoscere l'esito del procedimento conseguente all'esposto/denuncia presentato dall'istante nei confronti della e di pienamente esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di divorzio pendente tra le parti presso il Tribunale di, nell'ambito del quale parte ricorrente ha chiesto la revoca, o in via subordinata, la sensibile riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio minore, fermo restando il divieto di informazioni sull'attività investigativa ai sensi dell'art. 329 c.p.p..

Il Nucleo Operativo Metropolitano di non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con successiva memoria l'istante dava atto che il Nucleo Operativo Metropolitano di trasmetteva nota con la quale asseriva di non essere in possesso di alcun documento che potesse soddisfare la richiesta di accesso avanzata e invitava lo stesso a formulare le proprie istanze al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ove il era stato presentato formale esposto/denuncia. Tale affermazione, secondo quanto precisato dall'istante, si poneva in contrasto con quanto riportato in una nota del con la quale il Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di affermava di aver provveduto a trasmettere gli "elementi emersi" al "..... Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza.

Con successiva istanza di accesso ha presentato il al Nucleo di Polizia Economico - Finanziario di un'istanza di accesso del medesimo contenuto di quella sopra riportata.

Il il Nucleo di Polizia Economico - Finanziario di negava l'accesso richiesto con la quale, dopo aver premesso che a seguito della denuncia sopra indicata aveva trasmesso gli atti alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il e al Nucleo Operativo metropolitano della Guardia di Finanza, ha evidenziato che si era in presenza di meri atti preparatori di un provvedimento tributario che, in quanto tali, erano sottratti al diritto di accesso.

Parte ricorrente adiva il la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Nucleo di Polizia Economico - Finanziario di, che evidenziava che gli elementi emersi a seguito di indagine era stati trasmessi:

- alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il e sono coperti da profili di riservatezza ex art. 57 del D. Lgs. 174/2016;
- al Nucleo Operativo Metropolitano di per le eventuali attività di natura fiscale, previo nulla osta dell'A.G. contabile.

Ribadiva il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva che i ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente afferiscono ad identiche istanze di accesso, inoltrate rispettivamente l'..... e il e, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative, devono essere trattate congiuntamente.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente relativi alla medesima vicenda e relativi alla Guardia di Finanza.

La Commissione rileva che l'istanza di accesso *ai dati reddituali patrimoniali e finanziari inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria*, non rientrano nei casi di esclusione dal diritto di accesso disciplinati dall'art. 24, comma 1 lett. b) della legge n. 241 del 1990 e stante il quale "il diritto di accesso è escluso: b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano".

L'art. 5 del D.M. 29.10.1996 N.603, recante disciplina "Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese", 1^ comma lett. d), espressamente esclude dall'accesso solamente " gli atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie", con ciò implicitamente riconoscendo che tale esclusione non può tout court applicarsi alle dichiarazioni tributarie stesse, le quali saranno invece sottratte all'accesso, ai sensi dell'art. 24, 1^ c. lett. b), della l. 241/90, solo se ed in quanto incluse in un procedimento tributario, che deve essere peraltro non potenziale ma effettivamente in corso.

Sul punto cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 04 agosto 2008, n. 413 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 26 gennaio 2006, n. 50.

Sulla base di tali premesse, occorre pertanto che la Guardia di Finanza precisi se il procedimento tributario è effettivamente in corso.

Quanto alla documentazione trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il, secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l'accesso non è precluso dalla pendenza delle indagini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 329 c.p.p., ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando le Amministrazioni resistenti a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto, qualora ne sussistano i presupposti.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione esaminati i ricorsi, preliminarmente riuniti per connessione oggettiva, sospende la decisione invitando le amministrazioni resistenti ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

FATTO

L'..... ha presentato istanza di accesso ed estrazione copia dei dati reddituali e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni (.....-.....) della dott.ssa ai fini di un pieno esercizio del proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di divorzio pendente tra le parti dinnanzi al Tribunale di

Con provvedimento del l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul rilievo che la competenza spetta all'autorità giudiziaria e che la controinteressata aveva opposto il proprio diniego all'ostensione richiesta, richiamando sia *"...il diritto alla privacy e il difetto da parte del Sig. di un interesse qualificato"* sia *"... la pendenza del giudizio di divorzio inter partes dove solo all'Autorità Giudiziaria in quanto organo terzo e imparziale è rimesso il compito di bilanciare le esigenze di riservatezza con quelle di trasparenza, soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia, attesa la complessità e delicatezza di tali procedimenti"*.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, avendo parte ricorrente dedotto la pendenza dinanzi al Tribunale di del giudizio di separazione personale, iscritto al n. /

Ad avviso della Commissione l'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

La Commissione sottolinea che con sentenza n. 6825 il Consiglio di Stato (Sez. IV, 03-12-2018) ha sostenuto che *“tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472)”*.

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5347/2019, nonché da ultimo dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19,20 e 21 del 2020, senza necessità di ulteriori specificazioni, bastando l'indicazione della causa già pendente.

La giurisprudenza è d'altronde ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *“Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti”*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta (sul punto cfr. altresì Consiglio di Stato n. 461 del 29 gennaio 2014).

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi all'ex coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: ISIS e Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

Il, docente, presentava all'Istituto resistente istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione «a) contratto a tempo determinato stipulato dalla prof.ssa dott.ssa con l'ISIS; b) contratto stipulato dalla prof.ssa dott.ssa per l'assegnazione di nr. 2 Ore Eccedenti c.d.c. Serale bandite attraverso la Circolare Docenti prot./ del; c) titoli di studio ed eventuali abilitazioni pertinenti alla c.d.c. dichiarati dall'insegnante di sostegno prof.ssa, inclusi i CFU per l'accesso alla c.d.c.; d) se disponibile, graduatoria per l'assegnazione di nr. 2 Ore Eccedenti c.d.c. Serale bandite attraverso la Circolare Docenti protocollo/ del

L'istante individuava il proprio interesse diretto e concreto a conoscere la legittimità di tutti gli atti e dati richiesti, avendo partecipato, con esito negativo, al predetto bando interno presso l'ISIS di

Con provvedimento del l'amministrazione resistente differiva l'accesso comunicando di aver notificato l'istanza di accesso alla controinteressata.

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che deduceva che l'istanza di accesso non poteva essere accolta, in quanto i documenti di cui alle superiori lettere a) e b) contenevano solo dati personali; i documenti di cui alla lettera c) sono conservati dall'Ufficio Scolastico Regionale e il documento d) non esiste.

La Commissione, nella seduta del, quanto alla documentazione di cui alle superiori lettere a) e b) accoglieva il ricorso con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, contenuti nei documenti *de quibus*.

Quanto alla documentazione di cui alla superiore lettera c), stante il tenore della memoria, con la quale parte resistente affermava di non possedere quanto richiesto siccome detenuto dall'USR, faceva presente che a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita “La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato” ed invitava parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

In relazione alla documentazione di cui alla lettera d) la Commissione preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita dell'inesistenza del documento, rigettava il ricorso.

Pervenivano successivamente alla Commissione note intercorse tra parte ricorrente e l'Ufficio Scolastico Regionale per il, che dichiarava, in relazione alla decisione interlocutoria della Commissione del che la documentazione era già stata ostesa in data da parte dell'ISIS "della" e che comunque si tratta documentazione non in possesso dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Anche parte ricorrente deduceva che la documentazione era stata già ostesa in data, ma che i documenti avrebbero potuto non coincidere.

DIRITTO

La Commissione, preso atto che la documentazione di cui alla lettera c) dell'istanza di accesso è stata ostesa, come risulta dalle premesse in fatto, non può che dichiarare, quanto alla medesima, la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, stante l'avvenuta ostensione, come dedotto dalle parti, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione di cui alla lettera c) dell'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura – Ufficio Immigrazione

FATTO

Il, a seguito di domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 19, comma 1, legge n. 286 del 1998, formulava all'Amministrazione resistente accesso agli atti relativi al suindicato procedimento.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, a fronte dell'istanza presentata sussiste il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: E-Distribuzione Spa

FATTO

Il formulava alla resistente un'istanza di accesso agli atti e documenti relativi *all'autorizzazione all'installazione di n. tralicci che conducono una linea elettrica collocati sul fondo di proprietà dell'istante, sito nel Comune di (.....) al foglio part. n.; installazione per la quale, stante la natura di servitù coattiva di elettrodotto, era necessaria un'autorizzazione, segnatamente un contratto, un provvedimento amministrativo o provvedimento dell'autorità giudiziaria.*

La società resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva il la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'E Distribuzione che precisava *“La p.lla del comune di (.....) indicata non risulta più censita. Sulle part.-.....-..... del insiste una linea di bassa tensione di costruzione ultraventennale, da allora sempre esercita dagli scorsi decenni e fino ad oggi, in modo pacifico ed ininterrotto, senza alcuna contestazione o richiesta da parte del cliente o da precedenti diversi proprietari, con conseguente decorso del termine per usucapire la relativa servitù di elettrodotto. Le ricerche effettuate presso i nostri archivi non hanno finora consentito di reperire documentazione relativa alla linea.”*

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il e la società non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita l'....., oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Stazione

FATTO

Il, quale amministratore della società Srl proprietaria del veicolo targato, presentava all'Amministrazione resistente nell'ambito del procedimento che aveva portato all'emissione del verbale di contestazione del - a seguito di un controllo su strada da parte di personale della Stazione CC di dal quale era emerso che l'autoveicolo dell'istante viaggiava senza assicurazione – istanza di accesso a copia della carta di circolazione, trattenuta dal personale di PG.

L'istanza era motivata dal fatto che il, diversamente da quanto affermato nei documenti afferenti al procedimento amministrativo che lo vedeva coinvolto, riteneva falsa l'affermazione contenuta in essi circa l'avvenuto sequestro del documento oggetto dell'istanza di accesso.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha evidenziato che per mera svista nella missiva-..... tra gli allegati era indicato il documento di circolazione.

L'Amministrazione ha rappresentato che la consegna della carta di circolazione da parte del sig, non è mai avvenuta, in quanto il documento non è mai stato portato in visione, neanche in duplicato e che tra l'altro lo stesso istante ne aveva già denunciato lo smarrimento in data

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di non detenere copia della carta di circolazione, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale di

FATTO

Il, militare dell'Arma dei Carabinieri attualmente in congedo anticipato per infermità sanitaria, ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione: 1.atto/i di nomina della Commissione Medica Ospedaliera Prima, del Dipartimento Militare di Medicina Legale di – CMO, relativa al giorno che ha sottoposto l'istante ai previsti accertamenti medico sanitari, dichiarandone all'esito la permanente non idoneità al servizio militare incondizionato e ciò al fine di garantire l'esercizio del proprio diritto di difesa dinnanzi all'autorità giudiziaria.

Il ricorrente rileva che l'Amministrazione resistente forniva documentazione inidonea a soddisfare la suindicata istanza che, pertanto, doveva ritenersi inevasa.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha osservato di aver inviato, il, al ricorrente la documentazione richiesta

DIRITTO

La Commissione, esaminato il contenuto della nota dell'Amministrazione, rileva che non è stato fornito l'atto/i di nomina richiesto/i dal ricorrente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio Immigrazione.

FATTO

Il, a seguito di domanda volta ad ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare alla moglie, formulava all'Amministrazione resistente accesso agli atti relativi al suindicato procedimento.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato nota in cui ha comunicato di aver trasmesso la documentazione richiesta dall'istante, confermata dalla rinuncia al ricorso da parte dell'accedente.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Economia e Finanze

FATTO

Il ha adito la Commissione con un'istanza di riesame in autotutela per mancata esecuzione degli obblighi di sicurezza sul lavoro *“per la visione ed estrazione di copia dei seguenti documenti emessi dal Consiglio di Stato: parere n. / emesso in esito al ricorso straordinario n. /, parere n. / emesso in seno al ricorso straordinario n. /, con medesimo oggetto e per la nomina di Commissario ad acta a seguito dell'accertamento concretamente operato nelle fasi di cognizione”*, nonché per la nomina di Commissario ad acta a seguito dell'accertamento concretamente operato nelle fasi di cognizione.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente faceva pervenire memoria.

La Commissione, nel plenum del rilevava l'inammissibilità dell'istanza di riesame in autotutela. Nella decisione veniva riportato il contenuto della stessa *“«1) la odierna ricorrente ha proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il; 2) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'organizzazione generale, del personale e dei servizi, ha inviato al Consiglio di Stato n. 3 relazioni dal al, eccependo l'inefficacia dei fatti dedotti; 3) la Sezionedel Consiglio di Stato, riunita in data, ha emesso il parere n. /, di cui ha richiesto formalmente fino al la fissazione di una data per la visione e copiatura conforme all'originale. Considerato A) anche l'ultima richiesta di accesso ha ricevuto un diniego; B) il diniego di accesso alla documentazione è ritenuto illegittimo, poiché non motivato con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione di tale documentazione. Da ultimo, ritiene opportuno rappresentare che il Consiglio di Stato, cui è stata indirizzata la prima richiesta di accesso, ha risposto di rivolgersi all'amministrazione finanziaria che, con nota n. del, ha escluso l'onere in capo alla stessa di provvedere, come la Presidenza della Repubblica. Alla luce di quanto qui argomentato, chiede l'esito della presente istanza»*.

La Commissione evidenziava che l'istanza era difficilmente comprensibile, non venendo neppure precisato a quale istanza di accesso si facesse riferimento e rilevava l'incompetenza della Commissione a nominare un commissario ad acta.

Con nota del la ricorrente contesta la pronuncia e afferma che *“è opportuno interpretare nel suo complesso l'atto con cui è stato richiesto l'accesso ai documenti amministrativi.”*

DIRITTO

Unica ipotesi prevista perché questa Commissione possa riesaminare la propria decisione è un'istanza di revocazione ex art 395 c.p.c.

L'art. 395 n. 4 c.p.c. stabilisce, però, che: *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Nel caso di specie, la Commissione non può che dichiarare inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 395 n. 4 del c.p.c..

PQM

La Commissione dichiara l'istanza inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera di

FATTO

Il, in qualità di dipendente dell'amministrazione resistente, ha presentato all'Amministrazione resistente una pec in cui chiedeva risposta ad una precedente richiesta di accesso, presentata in data e riscontrata solo parzialmente dall'Amministrazione, non essendo stati trasmessi “*gli atti voci variabili arr. intramoenia per supporto*”.

L'istanza era volta a conoscere i criteri in base ai quali si era individuato il personale adibito allo svolgimento delle mansioni sopra indicate.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un'Azienda Ospedaliera, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'Amministrazione ha riscontrato solo parzialmente l'istanza di accesso del

La Commissione è stata adita il, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di parziale diniego dell'..... della precedente istanza di accesso.

Nella specie, parte ricorrente, secondo quanto dalla medesima dedotto, dopo aver ricevuto il parziale diniego sulla propria domanda d'accesso, avrebbe dovuto impugnarlo nei termini e non controdedurvi.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di

FATTO

Il il, in qualità di tecnico, a seguito di una mancata risposta ad una prenotazione telefonica, presentava istanza di accesso alla seguente documentazione “*spiegazioni sul perché il centralino risultava non attivo per tutta la mattinata e comunicazione del nome del tecnico incaricato del procedimento, protocollo e codice di riscontro.*”

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente proponeva ricorso alla Commissione nei termini di legge.

Nella seduta del la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso, trattandosi una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

Parte ricorrente sollecitava la Commissione ad intervenire, stante il mancato adempimento.

DIRITTO

La richiesta di intervento deve essere dichiarata inammissibile, essendo preordinata a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Commissione - potere riservato al giudice amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara l'istanza di sollecito ad ottemperare inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ospedale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Opera di; S.p.A.

FATTO

Il Sig. ha rivolto una richiesta di risarcimento dei danni che deduce aver subito in occasione del trattamento sanitario ricevuto presso l'Ospedale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Opera di, a seguito di un ricovero dopo un incidente stradale.

In data-..... ha formulato all'Ospedale ed alla Compagnia di S.p.A., con la quale la struttura è assicurata, un'istanza di accesso finalizzata ad avere copia di una serie di documenti afferenti al rapporto assicurativo, nonché alla perizia medico-legale e al verbale della Comitato Valutazioni sinistri ed altri connessi.

La Compagnia riscontrava l'istanza fornendo copia della perizia medico legale e, successivamente anche del verbale del Comitato, provvedendo, tuttavia, all'oscuramento delle parti dei documenti anche contenenti le *“valutazioni di carattere difensivo in ordine al futuro contenzioso”*.

Avverso tale nota della Compagnia e deducendo, altresì, che nessun riscontro all'istanza di accesso è, invece, pervenuto dall'Ospedale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione, con riferimento alla posizione dell'Istituto di cura.

Il ricorso, è in via assorbente inammissibile contro la struttura pubblica in quanto, alla data della sua proposizione (.....), non risultava ancora spirato il termine di trenta giorni a disposizione per provvedere.

Il ricorso è, parimenti, inammissibile nella parte in cui è rivolto contro il parziale diniego di accesso opposto dalla Compagnia assicurativa, afferendo la richiesta ad un rapporto esclusivamente

privatistico rispetto al quel il danneggiato è terzo e che non ricade nella disciplina dell'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha formulato alla Prefettura di istanza di nulla osta al ricongiungimento e, a seguito dell'avvio del procedimento, formulava un'istanza di accesso agli atti del fascicolo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha trasmesso alla Commissione una nota diretta all'istante con la quale lo stesso è stato invitato a presentarsi il presso i suoi Uffici per la consegna della documentazione in originale e l'eventuale sottoscrizione del contratto di soggiorno.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto della convocazione dell'istante per il completamento della procedura, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in data

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione nella quale deduce di che *“l'interesse del ricorrente all'accesso agli atti del procedimento è stato pienamente soddisfatto, avendo lo scrivente ufficio fornito riscontro all'ulteriore richiesta di accesso agli atti avanzata dal medesimo lavoratore con il ministero di altro difensore....”*.

In particolare la Prefettura ha rilevato di aver dato riscontro alla seconda richiesta, con comunicazione del mediante la quale ha chiarito lo stato del procedimento, per poi, con comunicazione del convocare le parti all'appuntamento del per la definizione del procedimento e l'eventuale stipula del contratto di soggiorno ed il ritiro della copia del modulo necessario ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.l. 19 maggio 2020, n. 34, chiedendo, in particolare “*copia del parere di competenza della locale Questura; copia del parere emesso dal competente Ispettorato del Lavoro; copia dello stato attuale del procedimento*”.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione nella quale rileva di aver “*fornito riscontro alla richiesta di accesso agli atti in data, con l'allegata comunicazione (doc. 1) con la quale il ricorrente è stato informato del rilascio, da parte di Questura ed Ispettorato Territoriale del Lavoro, dei pareri positivi, nonché della fissazione dell'appuntamento del giorno, ore, presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di, per la stipula del contratto di soggiorno e per il ritiro della copia del modulo necessario ai fini della richiesta del permesso di soggiorno(doc. 2)*”.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (numero pratica

Alla base di tale richiesta di accesso indicava l'interesse a partecipare al procedimento e la necessità di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale deduce di aver riscontrato positivamente l'istanza di accesso e successivamente provveduto a convocare il legale dell'istante per l'esercizio del relativo diritto, rappresentando, altresì, che il titolo richiesto è in fase di produzione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di istanza di accesso agli atti del procedimento di richiesta di protezione internazionale prot. / -, definito con decisione adottata nella seduta del, nonché al parere reso sulla richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari / protezione speciale presentata al Questore di

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale deduce che *“dopo il riconoscimento della protezione umanitaria da parte di questa Commissione in data, le successive domande di rinnovo erano state esaminate e decise dalla Questura, tramite il silenzio assenso. Pertanto questo Ufficio non è in possesso di documenti inerenti i rinnovi. Al fine di ottenere informazioni e/o altra documentazione, occorre quindi rivolgersi alla Questura”*.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione, rileva che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, pur rilevando che non appare chiaro se l'istante abbia ancora interesse alla decisione in ragione del sopravvenuto rilascio del titolo da parte della Questura, sulla base di quanto emerge nel connesso ricorso deciso in questa stessa seduta, la Commissione ritiene che debba essere trasmessa anche l'istanza di accesso alla Questura, dandone notizia all'interessato.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione alla trasmissione dell'istanza di accesso alla Questura di, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Consolato d'Italia in

FATTO

La Sig.ra ha presentato, tramite difensore, un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire una serie di atti e documenti relativi ad un provvedimento di diniego di rilascio del visto per l'Italia – finalizzato a raggiungere il fidanzato, cittadino italiano.

L'Amministrazione negava l'accesso (al difensore) rilevando l'inidoneità del mandato in quanto non rilasciato nelle forme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 DPR n. 445/2000 (procura legalizzata) trattandosi di straniero residente all'estero.

Avverso il rigetto della sua istanza l'interessata, sempre tramite lo stesso difensore ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del la Commissione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che il difensore documentasse i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte del soggetto che si trova all'estero.

Nel caso di specie, invero, non può operare la presunzione di rilascio della procura in Italia, in quanto dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso emerge che il delegante si trovava stabilmente all'estero. La procura allegata al ricorso risultava, peraltro, priva di autentica da parte del difensore.

Pertanto il difensore veniva invitato a provvedere a sanare il difetto di rappresentanza ovvero, a farsi rilasciare altra idonea delega.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

Il difensore dell'istante ha fatto pervenire una nota nella quale non allega quanto richiesto ma contesta il contenuto dell'ordinanza della Commissione

DIRITTO

La Commissione osserva che, in questa sede, non viene in rilievo la necessità o meno di una procura per la presentazione dell'istanza di accesso, bensì la validità della procura depositata ai fini della presentazione del ricorso alla Commissione.

In sede di ricorso alla Commissione il difensore ha allegato un documento denominato “MANDATO e PROCURA GENERALI” nel qual si legge *“Io Sottoscritta,, conferisco, ai sensi degli artt. 38 DPR n. 445/2000 e 65 D.Lgs. n. 82/2005, mandato e procura all’Avv., per presentare Domande di Accesso agli Atti, Ricorso Gerarchico, Ricorso al TAR, Richiesta di Risarcimento Danni, Esposti Amministrativi ed Esposto Penale, nonché per compiere tutti gli atti successivi dei diversi procedimenti, in riferimento al Diniego di Visto Turistico per Visita al Fidanzato, Codice Pratica n., del, notificato il, del Capo della Cancelleria Consolare in (.....) ed all’intera vicenda che ha portato ad esso. (.....), Allegato: Fotocopia del Passaporto”*.

Lo stesso difensore ha, dunque, qualificato tale documento come una vera e propria procura, che non appare, però, regolarmente rilasciata sulla base di quanto osservato nell’ordinanza istruttoria, procura, peraltro, priva di data certa, di autentica e che non include il potere di proporre ricorso a questa Commissione.

Il ricorso, attesa l’inottemperanza alla richiesta di sanare il difetto di rappresentanza, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Liceo Artistico

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti la sua invalidità civile e correlati al suo stato di salute sul luogo di lavoro.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso con la nota prot. del

Nella seduta del la Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, riteneva necessario, ai fini della decisione del ricorso che quest'ultima producesse la copia del riscontro fornito all'istanza di accesso (che non risultava prodotto in questa sede), nonché la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato il quale aveva, invece, agito avverso il silenzio rigetto.

L'Amministrazione, riscontrando l'ordinanza ha fatto pervenire la nota di riscontro all'istanza di accesso, ma ha dedotto che la stessa, in effetti, non fu correttamente trasmessa al legale dell'interessato a causa di un errore di digitazione dell'indirizzo PEC.

La nota dell'Amministrazione di riscontro dell'istanza di accesso è del seguente testuale tenore:

“In riscontro alla richiesta di accesso agli atti ns. prot. del, si comunica quanto segue:

- *per i documenti ASUR e INPS ivi indicati, si ritiene che gli stessi debbano essere richiesti direttamente agli enti medesimi che li hanno formati, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 della L.241/1990;*
- *per gli altri atti indicati nella nota su citata, al fine di poter evadere la richiesta di accesso, a norma dello stesso art. 25 della L. 241/1990, si richiede di integrare la domanda con la relativa motivazione”*

La Commissione, nella seduta del, rilevato che la nota dell'Amministrazione non era pervenuta al ricorrente osservava che quest'ultimo aveva, comunque, nel suo ricorso indicato le ragioni a sostegno della sua istanza di accesso (i documenti sono necessari sia per i motivi sanitari che per la predisposizione di una difesa nel procedimento penale/.....).

Ciò premesso, ai fini della decisione del ricorso la Commissione invitava l'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso a chiarire se detenesse o meno la documentazione richiesta formata da ASUR e INPS, circostanza che sarebbe stata sufficiente alla sua ostensione non rilevando la diversità del soggetto che ha formato il documento.

La Commissione rilevava, inoltre, che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, la Commissione osservava che, qualora l'Istituto non avesse detenuto i documenti avrebbe dovuto trasmettere l'istanza di accesso all'Ufficio che ha formato o detiene stabilmente la documentazione, per il seguito di competenza, dandone notizia all'interessato.

L'Amministrazione, per il resto, tenuto conto della motivazione dell'interesse all'accesso manifestata dal ricorrente, idonea ad ottemperare alla richiesta in tal senso contenuta nel provvedimento non notificato, è stata invitata ad assumere le sue definitive determinazioni, dandone comunicazione alla Commissione e all'interessato.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti, i termini di legge sono interrotti.

A seguito di un sollecito l'Amministrazione ha ottemperato all'ordinanza istruttoria ed ha trasmesso al ricorrente la gran parte dei documenti da questo richiesti, da ultimo con nota del rilevando, che, in ogni caso, il fascicolo personale è a disposizione dell'interessato presso l'attuale sede di servizio.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente e dall'Amministrazione, ritiene in primo luogo, che il ricorso sia improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa in accoglimento dell'istanza di accesso o messa a disposizione dell'istante per la consultazione presso gli Uffici dell'Amministrazione stessa, nell'attuale sede di servizio.

Per il resto il ricorso è infondato avendo l'Amministrazione messo a disposizione i documenti in suo possesso e non essendo questa la sede idonea per sindacare la asserita mancanza di documenti che avrebbero dovuto essere presenti nel fascicolo, ma che, invece, non risultano essere stati formati o rinvenuti.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il cittadino ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La cittadina ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il cittadino ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione copia della documentazione sanitaria che lo riguarda in relazione al periodo in cui è stato ristretto in regime di custodia cautelare, rilevando di essere stato sottoposto a cure, visite specialistiche e di aver assunto farmaci.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato in questa sede il diario clinico dell'interessato

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione ha allegato in questa sede i documenti richiesti.

Non essendovi, tuttavia, contezza dell'effettiva trasmissione degli stessi anche all'interessato la Commissione invita la Segreteria a trasmetterli all'indirizzo PEC indicato dall'istante nel suo ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione copia della documentazione sanitaria che lo riguarda in relazione al periodo in cui è stato ristretto in regime di custodia cautelare, rilevando in particolare di avere interesse a conoscere la sostanza psicotropa che gli fu somministrata dai medici.

Avverso la nota con cui il Direttore trasmetteva l'istanza al Responsabile del presidio di – interpretata come di rigetto dell'istanza stessa - l'interessato ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato in questa sede una nota nella quale deduce di “*non essere titolata*” a valutare le istanze di accesso riguardanti i documenti sanitari dei detenuti che, dal, sono nella disponibilità del Servizio Sanitario nazionale.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente che la nota dell'Amministrazione resistente in questa sede appare in contraddizione con il comportamento di altra Casa Circondariale (di) che, invece, su analoga istanza dell'interessato, ha allegato il diario clinico contenente i documenti richiesti.

Ciò premesso, ai fini della decisione del ricorso la Commissione invita l'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso a chiarire se detenga o meno la documentazione richiesta.

La Commissione rileva, inoltre, che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 “*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*”.

Pertanto, qualora la Casa Circondariale non detenesse i documenti richiesti dovrebbe trasmettere l'istanza di accesso all'Ufficio del SSN che detiene stabilmente la documentazione, per il seguito di competenza, dandone notizia all'interessato.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombeni, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione ed a provvedere, ove necessario, alla trasmissione dell'istanza di accesso all'Ufficio ritenuto competente, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incumbenti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P.

FATTO

Il Sig. formulava un'istanza di accesso dopo aver ricevuto la notifica di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate con cui si contestava il mancato pagamento dell'addizionale erariale, cosiddetto "superbollo" per le annualità e, in relazione alla propria autovettura targata

L'istanza era finalizzata a comprendere come l'Agenzia avesse calcolato la vetustà della vettura oggetto di accertamento, rilevando che per il calcolo dell'addizionale erariale è necessario conoscere l'anno dell'avvio della costruzione e non della prima immatricolazione; l'interessato chiedeva, altresì, di sapere come l'Agenzia avesse potuto ritenere responsabile della sanzione anche il proprio figlio minorenni (.....).

A seguito di una serie di interlocuzioni tra le parti e richieste di integrazioni l'Agenzia delle Entrate ha rilevato di non disporre di altri atti e documenti rispetto a quelli notificati ed ha, altresì, proceduto a trasmettere la nota inviata via PEC il alla casa costruttrice del veicolo, per richiedere i dati circa l'anno di costruzione.

L'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria nella quale dà, altresì, conto della risposta pervenuta dalla casa costruttrice in ordine all'anno di produzione del veicolo (.....), risposta che allega in questa sede.

DIRITTO

La Commissione ritiene in primo luogo che il ricorso sia improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa successivamente alla proposizione del ricorso. Non essendovi, tuttavia, certezza sull'effettiva trasmissione anche all'interessato della nota con cui la casa costruttrice ha fornito riscontro all'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di informazioni, la Commissione invita la Segreteria a trasmetterla all'indirizzo PEC indicato dall'istante nel suo ricorso e nei successivi atti indirizzati alla Commissione.

Per il resto il ricorso è infondato, in considerazione di quanto dichiarato dall'Amministrazione in ordine alla inesistenza di documentazione ulteriore rispetto agli atti già notificati e consegnati all'istante.

Inammissibile è, infine, la richiesta contenuta nel ricorso *“di procedere alla condanna dell’Agenzia delle Entrate per comportamento evidentemente ostruzionistico e dilatorio e costringerla a fornire gli atti richiesti comminando apposta sanzione nei confronti della medesima..”* atteso che l’esame di tale domanda non rientra tra i poteri di questa Commissione.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo rigetta e, infine, dichiara inammissibili le ulteriori domande. Manda alla Segreteria per l’esecuzione dell’incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento (.....).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota nella quale deduce di avere già riscontrato una precedente istanza di accesso, rilevando che, all'epoca, la pratica era in istruttoria e che avrebbe contattato l'interessata all'esito della stessa.

L'Amministrazione ha, altresì, dedotto che in data è pervenuto il parere dell'Ispettorato del Lavoro e che, a questo punto *“la pratica è stata convocata a Sportello per la definizione in data”*.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dalla Prefettura e delle utili informazioni fornite sullo stato del procedimento nonché sulla sua gestione telematica, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono comunque presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento per la concessione dello status di apolide.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una nota nella quale rileva di non aver ricevuto l'istanza di accesso e che l'indirizzo pec della Prefettura indicato dall'istante è inesistente.

Nella seduta del la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che il ricorrente producesse copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec di trasmissione l'istanza di accesso (che non risultavano allegate al ricorso) avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono stati interrotti.

Parte ricorrente ha dedotto di aver trasmesso l'istanza tramite e-mail e non tramite PEC per cui non può fornire la prova della effettiva consegna.

DIRITTO

La Commissione, rilevata la mancanza della prova documentale diretta dell'invio dell'istanza di accesso, e preso atto che l'Amministrazione ha negato di averla ricevuta, ritiene il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Autorità nell'ambito di due procedimenti che lo vedono contrapposto all'Arma dei Carabinieri, in relazione al presunto trattamento non corretto dei suoi dati personali.

Il Garante ha accolto l'istanza differendo, tuttavia, l'esecuzione dell'accesso alla conclusione dei procedimenti atteso che *“è in corso l'esame da parte di questo Dipartimento della documentazione trasmessa dall'Arma dei Carabinieri nell'istruttoria relativa ai fascicoli e, e che ricorre l'esigenza "di non pregiudicare la predisposizione o l'attuazione di atti e provvedimenti anche in relazione ad attività di verifica o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni"(cfr. art. 10, comma 4, lett. a) del Regolamento del Garante n.1/2006 e dello stesso tenore anche l'art. 9, del d.P.R. n.184/2006)”*.

Avverso il provvedimento di differimento dell'accesso operato dall'Amministrazione il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'Autorità ha differito l'accesso rappresentando con una motivazione che risulta congruamente rappresentata ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento coincidente con la conclusione dei relativi procedimenti, all'esito dei quali l'accesso potrà essere eseguito.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragioni la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione dei procedimenti e della cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

La,, ha formulato un'istanza di accesso ad un documento denominato "*appunto*" con intestazione "*Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare*" del, dal non meglio precisato contenuto e alla documentazione ad esso allegata.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso ha adito il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza del Ministero della Difesa il quale ha trasmesso gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale rileva l'inammissibilità del ricorso in quanto l'istanza era priva di motivazione e, comunque, diretta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto, diretto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si chiede l'accesso, e non ha motivato né nell'istanza né nel successivo ricorso trasmesso alla Commissione la sussistenza di tale interesse.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il cittadino ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione Anticrimine della Polizia di Stato

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., ha presentato istanza di accesso in data, chiedendo copia dei seguenti documenti: “1) schede modello 240 e 574 decadattiloscopico redatto a carico di; 2) certificato Shengen-Eurodac; 3) certificato Fatti-SDI; 4) certificato storico del permesso di soggiorno; 5) certificato CED interforze; 6) elenco dei precedenti dattiloscopici in Italia e nella Comunità Europea”.

La richiesta, inizialmente presentata ad amministrazione diversa da quella competente, è infine pervenuta all'amministrazione resistente che, in data, ha riscontrato la richiesta deducendo che i certificati dattiloscopici potranno essere richiesti all'Autorità giudiziaria competente, tacendo sugli altri documenti domandati.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, rilevato che il provvedimento impugnato non chiariva le ragioni della richiesta all'Autorità giudiziaria dei documenti domandati dal ricorrente, né si prendeva posizione sugli altri documenti pure richiesti con l'istanza di accesso, invitava l'amministrazione resistente a chiarire da una parte le ragioni della richiesta da formularsi all'Autorità giudiziaria e, dall'altra, se detenesse o meno la restante parte accessibile di documenti richiesta dal, interrompendo nelle more i termini della decisione. Parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio fornendo i chiarimenti con nota depositata il u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Nella nota dell'amministrazione conseguente all'ordinanza istruttoria dello scorso, si chiarisce che i documenti di cui ai numeri da 1 a 5 dell'istanza di accesso non sono nella disponibilità del Ministero resistente, non essendo peraltro più in uso a far data dall'anno

Quanto ai documenti di cui al punto n. 6 della predetta istanza di accesso, l'amministrazione specifica che la loro non ostensione deriva dal trattarsi di documenti afferenti a servizi di polizia ed

attività giudiziaria e che i cartellini in questione sono stati trasmessi di volta in volta alle autorità competenti.

Preso atto delle superiori deduzioni, la Commissione rileva che, quanto ai documenti di cui ai punti da 1 a 5 della richiesta di accesso, il ricorso non può trovare accoglimento per inesistenza di ciò che è stato domandato dal ricorrente. Quanto al punto 6, il ricorso non è parimenti meritevole di accoglimento atteso che l'esclusione dall'accesso deriva dalla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. n. 415/1994, che la Commissione non ha il potere di disapplicare.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL Centro; Direzione Sanitaria della Casa Circondariale – Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria; amministratore di sostegno; Avvocatura dello Stato di

FATTO

Il Sig., in proprio, in data ha presentato diverse istanze di accesso agli Enti in indirizzo, riassumendole confusamente nel ricorso successivamente inoltrato a questa Commissione, ed aventi ad oggetto l'esibizione di prove di fatti e circostanze riconducibili a vicende riguardanti l'accidente.

Lamentando di non aver ottenuto risposta e contro il silenzio rigetto formatosi, il ricorrente ha adito la Commissione. La Asl e l'avvocatura di hanno depositato memoria.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile per l'indeterminatezza dell'oggetto suo proprio e delle istanze formulate a monte nonché per avere ad oggetto documenti già reiteratamente domandati alle diverse amministrazioni e sui quali la Commissione si è pronunciata in più occasioni.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'..... - Ufficio Vincoli

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce quanto segue.

In data l'odierna ricorrente ha inviato all'amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti del procedimento di cui alla comunicazione della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'..... del, inerente l'avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale di un immobile sito in, via,, procedimento avviato nei confronti della Sig.ra

La richiesta era motivata dall'accedente in ragione della sua qualità di proprietaria dell'immobile. Parte resistente ha riscontrato la richiesta ostensiva, trasmettendo due note in proprio possesso e relative alla risposta del Comune di alla domanda, formulata dall'amministrazione resistente preordinata ad acquisire i dati di residenza dei proprietari interessati dal procedimento.

La sig.ra ha impugnato tale nota di riscontro, deducendo di non aver avuto accesso all'intero fascicolo e dunque di aver ottenuto un accesso solo parziale.

Contro tale nota la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver conferito mandato al proprio perito per cercare una soluzione transattiva e ritenendo, per ciò solo, che l'istanza di accesso sostanzialmente inutile.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Dai documenti versati in atti e dalla rappresentazione fornita dalla ricorrente questa Commissione non è in grado di sapere se all'interno del fascicolo esistano altri documenti oltre quelli effettivamente ostesi.

Pertanto, si invita parte resistente a fornire chiarimenti in tal senso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alla griglia di valutazione ed al verbale della prova sostenuta dall'accedente nell'ambito della procedura concorsuale "Sostegno ordinario scuola primaria".

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso, chiesto peraltro con riferimento a documenti relativi alla stessa ricorrente.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi dell'ex marito Sig. per gli anni dal al, necessarie alla difesa nel giudizio pendente tra le parti per tutelare il diritto al mantenimento della figlia nata dal matrimonio.

Parte resistente, con nota dello scorso ha accolto in parte la richiesta di accesso, limitandola agli ultimi tre anni, motivando la suddetta limitazione in ragione del fatto che nei giudizi in questione il valore probatorio delle dichiarazioni reddituali è circoscritto alle ultime tre annualità antecedenti l'introduzione del giudizio e non rilevando, pertanto, il nesso di strumentalità necessario all'ostensione per la restante parte dei documenti.

Contro tale parziale diniego la Sig.ra ha adito la Commissione in termini, notificando il gravame al controinteressato Sig. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva che il parziale diniego opposto dall'amministrazione sia da ritenere legittimo.

In particolare, facendo applicazione dei principi di proporzionalità e non eccedenza dell'ostensione documentale rapportata all'istanza e del necessario vincolo di strumentalità tra interesse sottostante l'accesso e documenti richiesti, il rilascio dei documenti reddituali per le ultime tre annualità antecedenti l'instaurazione del giudizio appare soddisfare il diritto dell'accedente. Ne consegue che il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Cultura

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di Funzionario Amministrativo del Ministero resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione in indirizzo in data, istanza di accesso ai seguenti documenti: "1. *Elenco di assegnazione delle sedi (decreto direttoriale n. del, modificato e integrato dal decreto direttoriale n.del) aggiornato con tutte le rinunce pervenute dagli aventi diritto alla più prossima possibile delle seguenti date: termine della procedura di sottoscrizione dei contratti individuali, al, alla data di evasione della presente istanza, sempre con espressa indicazione delle sedi rimaste vacanti;* 2. *Elenco dei nominativi degli aventi diritto che hanno assunto servizio nelle sedi disponibili nel comune di, od almeno loro quantificazione, sempre con indicazione della posizione in graduatoria di concorso e di eventuali altri titoli di preferenza;* 3. *Elenco delle rinunce pervenute al relativamente alle sedi disponibili nel comune di*; 4. *Elenco delle preferenze di sede espresse dagli aventi diritto che precedono la scrivente in graduatoria (posizione graduatoria Ministero della Cultura - posizione graduatoria generale di merito del presente concorso);* 5. *Documentazione a sostegno dell'assegnazione presso le sedi disponibili nel Comune di dei candidati che succedono la scrivente in graduatoria del Ministero della Cultura e di merito: (posizione graduatoria MiC - posizione graduatoria generale di merito del presente concorso); (posizione graduatoria MiC - posizione graduatoria generale di merito del presente concorso).* 6. *Criteri di riassegnazione delle sedi rimaste vacanti al termine della procedura di sottoscrizione dei contratti individuali?*".

La richiesta ostensiva veniva motivata dall'accedente nei seguenti termini: "al momento di accettazione della nomina, nell'ambito della procedura concorsuale per la copertura di 102 posti di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, nel profilo di funzionario amministrativo, (rif. G.U. - 4^a serie speciale Concorsi ed esami - n.50 del 30 giugno 2020 (e successiva modifica intervenuta con provvedimento pubblicato in G.U. n.60 del 30 luglio 2021), tramite pec del, la sottoscritta indicava come prima preferenza le sedi disponibili nel comune di e non veniva soddisfatta, venendo invece assegnata all'..... di, Successivamente apprendeva, per le vie brevi, dal Segretariato Regionale dell'....., di alcune rinunce occorse sulle sedi del comune di e con pec del, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro avvenuta il, chiedeva riassegnazione presso una delle stesse. Non avendo ottenuto riscontro alcuno dall'Amministrazione in indirizzo, a tutela del proprio diritto o comunque interesse ad essere ivi assegnata e, dunque, anche a fini defensionali, richiedeva la documentazione sopraelencata".

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza di accesso, contro il silenzio rigetto formatosi la Sig.ra ha adito in data u.s. la Commissione. Successivamente la medesima ricorrente riferisce di aver avuto un riscontro da parte dell'amministrazione che, con nota dello scorso, accoglieva la richiesta di accesso con riguardo ai documenti di cui al punto 5 della relativa domanda, tacendo, e dunque confermando il silenzio, per la restante parte della richiesta ostensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare si osserva che con riferimento ai documenti di cui ai numeri da 1 a 4 della istanza di accesso, sono presenti controinteressati non individuabili dalla ricorrente ed ai quali, pertanto, il ricorso va notificato da parte dell'amministrazione resistente, con conseguente interruzione dei termini della decisione.

Quanto ai documenti di cui al punto 6 della richiesta di accesso, viceversa, il ricorso appare meritevole di accoglimento, vantando in tal senso la Sig.ra un interesse diretto, concreto ed attuale.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte invita l'amministrazione resistente a dare seguito all'incombente istruttorio di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - Ufficio concorsi personale docente

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « 1) *pubblicazioni e titoli depositati dai restanti candidati ai fini della procedura in epigrafe*».

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, bandito con decreto rettorale, n. - Allegato A.8, per il settore concorsuale 12/E2 -, settore scientifico-disciplinare / -, presso il Dipartimento di, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l’acquisizione di copia delle pubblicazioni e dei titoli depositati dai restanti candidati, ravvisato che a mente dell’art. 15, c. 6, d.P.R. n. 487/1994, per tutti i concorsi pubblici si procede a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale-IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, dell’avviso di pubblicazione della relativa graduatoria ovvero esito concorsuale e «Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative», al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l’acquisizione di copia del ridetto avviso di pubblicazione dell’esito della procedura in epigrafe”*.

Parte resistente con nota del successivo, ha negato l’accesso ai documenti richiesti motivando il diniego nei seguenti termini: *“Non è invece possibile rendere disponibili le copie delle pubblicazioni inserite dal predetto candidato: queste sono infatti previste al solo fine della valutazione da parte della commissione, in deroga alle norme sui diritti di autore e sulla riproducibilità dei testi scientifici. In ogni caso, le abbiamo già reso disponibile l’elenco completo e le sarà agevole averne copia tramite gli abituali canali, biblioteche e archivi istituzionali delle università in primis”*.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al controinteressato risultato vincitore della procedura in questione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e ribadendo, sviluppandole, le motivazioni del diniego oggi gravato.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, atteso che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, il diritto di accesso non può essere limitato dalla coesistenza sul documento del diritto di autore,

fermo restando che l'esercizio dello stesso non può mai legittimare successive forme di sfruttamento economico della riproduzione documentale ottenuta. Ciò in quanto la copia documentale ottenuta in sede di accesso è posta sotto la responsabilità del soggetto interessato che ne risponde per utilizzi diversi rispetto a quelli strumentalmente collegati alla tutela della propria posizione giuridica (Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 6 marzo 2017, n. 1013).

Facendo applicazione di tali principi, da cui non v'è ragione di discostarsi, al caso di specie, ne discende la fondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) domanda, dichiarazioni, elenchi titoli e pubblicazioni e relativi titoli e pubblicazioni depositati dai restanti candidati della ridetta procedura; 2) verbali di valutazione dei candidati quali redatti dalla commissione esaminatrice della procedura in epigrafe».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato della selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio del Dipartimento in indirizzo di cui al bando n. /..... Prot. n. del, ai fini di tutela della relativa posizione acquisendo copia delle domande depositate dai restanti candidati e dei verbali valutativi della commissione esaminatrice*”.

Parte resistente ha fornito riscontro in data u.s. deducendo quanto segue: “*Gentile dott., facendo seguito alla sua istanza di accesso documentale pervenuta via mail in data, assunta a protocollo n. del, precisiamo che, come da Regolamento, i documenti possono essere inviati mediante PEC o raccomandata, oppure possono essere ritirati di persona. Le chiedo cortesemente di voler indicare la modalità di accesso e di comunicarci eventualmente la sua PEC personale o l'indirizzo postale*”.

L'odierno ricorrente ha impugnato tale nota in termini, dolendosi della circostanza secondo cui la normativa in materia di istanza digitali trasmesse all'amministrazione non imporrebbe l'invio ovvero il riscontro da/a indirizzo pec ovvero previa elezione di domicilio fisico. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

La richiesta di accesso è stata trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....) siccome facente riferimento ad un nome diverso da quello indicato nel documento allegato e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via

telematica sono valide se “ *trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - Area Risorse Umane - Ufficio Reclutamento

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato della procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, per il Settore concorsuale / - Settore /, presso il Dipartimento di, di cui al D.D.G. n. del, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela*”.

Successivamente in data, e sempre rivolgendosi all'amministrazione resistente, il Sig. ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti: “1) atti di nomina del candidato vincitore quale cultore della materia presso il Dipartimento di ovvero altri Dipartimenti dell'Ateneo; 2) contratti di collaborazione coordinata e continuata per attività di docenza del candidato vincitore presso corsi universitari afferenti il Dipartimento di ovvero altri Dipartimenti dell'Ateneo; 3) atti successivi all'approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa in premessa richiamata, ivi compresa la delibera del consiglio di amministrazione ovvero altro organo d'Ateneo con cui è stata approvata la proposta assunzionale del Direttore e/o del Consiglio del Dipartimento di nonché il discendente contratto di lavoro sottoscritto con il candidato vincitore. Si chiede l'invio della documentazione richiesta in esclusivo formato digitale”, adducendo motivazioni analoghe a quelle della prima istanza.

Parte resistente ha fornito riscontro in data u.s. deducendo quanto segue: “*In riferimento all'oggetto e relativamente alle V.s. note del e, il Responsabile del Procedimento ha comunicato che tutti gli atti della procedura in oggetto, compresi tutti i verbali, da cui emergono i nominativi dei partecipanti, i titoli e le pubblicazioni presentate, sono pubblicati sul sito di Ateneo, ai seguenti link: <https://www.> (link della pagina relativa alla procedura selettiva per n. ricercatori di tipo A) <https://www.> (link relativo agli atti della procedura n./..... Facoltà di) <https://www.> (link relativo alla D.D.G. n. del – approvazione atti/.....)*”.

L'odierno ricorrente ha impugnato in termini tale nota esclusivamente per la parte relativa ai documenti dei candidati alla procedura concorsuale di che trattasi, siccome non acquisiti dall'accidente

a seguito della consultazione dei *link* trasmessi dall'amministrazione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che il ricorrente è stato escluso dalla procedura e dunque, per il fatto di non avervi preso parte, non vanterebbe un interesse qualificato all'accesso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Stante la memoria pervenuta dall'amministrazione resistente, e considerato che in essa si deduce l'esclusione dalla procedura concorsuale del ricorrente il quale non aveva fatto menzione di tale circostanza, la Commissione invita a depositare il provvedimento di esclusione contenente le relative motivazioni al fine di valutare poi nel merito il gravame. I termini della decisione restano interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a dare seguito all'incombente istruttorio di cui in motivazione interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Ufficio Concorsi

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) *domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato della procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, per il Settore concorsuale/ - Settore/, presso il Dipartimento di, a valere sulle risorse del programma nazionale per la ricerca (.....)-....., assegnate con il D.M. n./, di cui al D.R. n./, codice/, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l’acquisizione di copia degli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela*”.

Parte resistente non ha fornito riscontro all’istanza in questione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ha dato atto di aver trasmesso i documenti di interesse al ricorrente in data u.s.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - Ufficio Reclutamento

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«atti successivi alla presentazione della domanda quali adottati dalla commissione esaminatrice ovvero dall'ufficio reclutamento in relazione alla posizione dell'accedente»*.

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di candidato della procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, per il Settore concorsuale/ - Settore/, presso il Dipartimento di, di cui al D.D.G. n. del, ravvisato che lo scrivente non è compreso tra i candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, laddove in numero inferiore a, ravvisato che non risulta adottato alcun provvedimento d'esclusione dalla procedura, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti successivi alla presentazione della domanda quali adottati dalla commissione esaminatrice ovvero dall'ufficio reclutamento in relazione alla posizione dell'accedente ai fini di ogni connessa tutela”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla istanza e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che per la procedura di che trattasi il ricorrente non ha presentato alcuna candidatura e, dunque, non vanta alcun interesse qualificato all'ostensione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

La richiesta di accesso è stata formulata con riferimento a documenti di una procedura comparativa cui il ricorrente non ha preso parte, il chè rende la domanda di accesso non strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante e di conseguenza rende il gravame inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - Ufficio Reclutamento

FATTO

Il Sig. ha presentato due istanze di accesso all'amministrazione resistente. In data ha chiesto all'amministrazione di poter accedere alla seguente documentazione: «*domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato della procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, per il Settore concorsuale/ - Settore/, presso il Dipartimento di, di cui al D.D.G. n. del, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela*”.

In data, poi, lo stesso accedente chiedeva di accedere ai seguenti documenti “*1) atti di nomina del candidato vincitore quale cultore della materia presso il Dipartimento di ovvero altri Dipartimenti dell'Ateneo; 2) contratti di collaborazione coordinata e continuata per attività di docenza del candidato vincitore presso corsi universitari afferenti il Dipartimento di ovvero altri Dipartimenti dell'Ateneo; 3) atti successivi all'approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa in premessa richiamata, ivi compresa la delibera del consiglio di amministrazione ovvero altro organo d'Ateneo con cui è stata approvata la proposta assunzionale del Direttore e/o del Consiglio del Dipartimento di nonché il discendente contratto di lavoro sottoscritto con il candidato vincitore. Si chiede l'invio della documentazione richiesta in esclusivo formato digitale*”. Questa seconda richiesta recava la seguente motivazione: “*in qualità di candidato della procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, per il Settore concorsuale / - Settore/, presso il Dipartimento di, di cui al D.D.G. n. del, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti di nomina del candidato vincitore quale cultore della materia presso il Dipartimento di ovvero altri Dipartimenti dell'Ateneo, dei contratti di collaborazione coordinata e continuata per attività di docenza del candidato vincitore presso corsi universitari afferenti il Dipartimento di ovvero altri Dipartimenti dell'Ateneo nonché degli atti successivi all'approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa - - in premessa richiamata, ivi compresa la delibera del consiglio di amministrazione ovvero altro organo d'Ateneo con cui è stata approvata la proposta assunzionale del Direttore e/o del Consiglio del Dipartimento di nonché il discendente contratto di lavoro sottoscritto con il candidato vincitore, ai fini di*

ogni connessa tutela, quale seguito delle anteriori richieste d'accesso del (differita al termine della procedura) e del”.

Parte resistente con nota del u.s. ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti 1 e 2 dell'istanza del, non pronunciandosi sull'ostensione dei documenti di cui al punto 3 della medesima richiesta e non pronunciandosi espressamente sulla prima istanza del

Contro il parziale diniego ed il silenzio rigetto, il Sig. ha adito la Commissione notificando il ricorso alla controinteressata vincitrice della procedura comparativa.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo, quanto all'istanza del, di aver già fornito riscontro alla medesima fornendo i links per ottenere la documentazione richiesta e, con riguardo invece alla domanda di accesso del, sottolineando di non essere in possesso dei documenti ivi contemplati ai numeri 1 e 2 e di non poter ostendere i documenti di cui al punto 3 per motivi di tutela della riservatezza dei candidati cui si riferisce la relativa documentazione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Quanto ai documenti della richiesta del non posseduti dall'amministrazione e di cui alla memoria di parte resistente menzionata nelle premesse in fatto, il ricorso, data l'inesistenza degli stessi, non può trovare accoglimento.

Per la richiesta del, viceversa, stante l'avvenuta comunicazione dei links per la consultazione dei documenti già prima del deposito del ricorso, quest'ultimo deve dichiararsi inammissibile.

Quanto ai documenti di cui al punto 3 della istanza del, viceversa, il ricorso è meritevole di accoglimento, stante la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dal Sig. nonché il consolidato orientamento, sia della Commissione che del Giudice amministrativo, secondo il quale nelle procedure comparative e concorsuali i partecipanti, per il solo fatto della partecipazione, abdicano alla riservatezza dei dati contenuti nei documenti prodotti ai fini della partecipazione alla procedura medesima.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. ha presentato all'amministrazione in data istanza di accesso alla seguente documentazione: «1) atti di vincita e di conferimento contrattuale dell'incarico di ricercatore a tempo determinato da parte dell'Ateneo in indirizzo a, nata a il, dall'anno all'attualità».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato non vincitore della procedura di valutazione comparativa per n. posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale/..... - settore/..... - presso il Dipartimento di Studi e dell'Università degli Studi di “.....” bandita con D.R. n./..... del e da cui approvazione atti con annesso D.R. n. /..... del, con vincitore, ravvisato che gli atti della ridetta procedura sono stati oggetto d'impugnazione avanti al TAR del, sede di, con annesso ricorso/....., per violazione di legge in relazione all'art. 22, c. 9, l. n. 240/2010, laddove il vincitore ha superato il limite massimo di dodici anni per la candidabilità in rapporto alla durata degli assegni di ricerca fruiti e tenuto conto della durata del ridetto contratto di ricercatore a tempo determinato conseguito, ravvisato che il citato vincitore risulta avere ottenuto un contratto di ricercatore a tempo determinato dall'Ateneo in indirizzo dall'anno, a sua volta conteggiabile nel limite massimo fissato dalla ridetta norma, ravvisato che per evidenti sottese esigenze di tutela nel procedimento giurisdizionale suindicato risulta indispensabile acquisire copia degli atti di vincita e di conferimento contrattuale dell'incarico di ricercatore a tempo determinato a da parte dell'Ateneo in indirizzo dall'anno all'attualità laddove elemento probatorio per l'azione di tutela, ravvisato che la pendenza d'azione giudiziaria non impedisce certo l'accesso ai fini d'astratta tutela della posizione dell'accedente nel quadro di una piena effettività della tutela garantita alle situazioni giuridiche soggettive, in quanto nel rapporto tra accesso documentale difensivo e strumenti di acquisizione probatoria nel processo civile, la natura d'accesso extraiudicium parallelo ad un'azione giudiziaria pendente, determina non già alternatività ma assoluta complementarietà tra i due istituti perché l'accesso documentale ex l. n. 241/1990 è principio generale dell'ordinamento, che può essere esercitato per la cura dei propri interessi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio, sia esso amministrativo o civile (Cons. St., Ad. plen., n. 19/2020)”.*

Parte resistente con nota del u.s. ha negato l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo l'istante privo di interesse attuale all'ostensione, dal momento che il giudizio di primo grado avviato dall'odierno ricorrente è stato definito con sentenza di rigetto del relativo gravame dal TAR adito.

Contro tale nota di diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto dall'amministrazione appare illegittimo. Ed invero, in disparte il profilo dell'autonomia del diritto di accesso rispetto agli strumenti di tutela azionabili a seguito dell'ostensione, nel caso di specie i termini per la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, come dedotto dal ricorrente, sono ancora pendenti. Tale circostanza rende privo di pregio il diniego impugnato e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Sottufficiale dell'Esercito Italiano, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “..... con oggetto *“Richiesta esame disciplinare”*. - *Riscontro e/o proposta del Comando Forze*, inerente alla *Richiesta di esame disciplinare di cui sopra, si chiede il rilascio anche della non prosecuzione*”. Si chiedeva che l'istanza venisse trasmessa anche e se del caso, ad eventuali altri Comandi ed Uffici interessati.

La richiesta veniva così motivata: *“Del seguente interesse connesso, diretto, concreto e attuale (artt. 2 e 5 c.2 d.P.R. 184/2006), in considerazione che, i documenti desiderati afferiscono a questioni disciplinari che investono lo scrivente”*.

Parte resistente ha negato l'accesso deducendo che gli atti richiesti erano stati generati da altri Enti e che la medesima istanza appariva preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego il Sig. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ed invero, nel caso che occupa trattasi di accesso endoprocedimentale, essendo i documenti in questione riferiti ad un procedimento, quello di trasferimento del ricorrente, rispetto al quale il richiedente vanta un interesse qualificato anche ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 241 del 1990 e pertanto appaiono di prive di pregio le motivazioni addotte a sostegno del diniego da parte resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la – Ufficio – Personale e Formazione

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Ispettore di polizia penitenziaria, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti, scaturiti da una relazione di servizio redatta dall'accedente nei confronti di un collega: documenti relativi all'iter disciplinare nei confronti dell'assistente conseguente alla relazione di servizio del; memoria difensiva presentata dal; ricorso presentato dal avverso la censura comminata nei confronti del medesimo; provvedimento di irrogazione della sanzione consistente nella censura; provvedimento finale di archiviazione a favore del

La richiesta era motivata al fine di verificare che il Sig., nei propri atti difensivi e comunque nell'ambito dei documenti di cui sopra, avesse in qualche modo intaccato l'onore dell'accedente.

L'amministrazione resistente, con nota del u.s., ha negato l'accesso sulla scorta del D.M. 25 gennaio n. 115/1996 che sottrae all'accesso i documenti relativi a procedimenti penali e disciplinari e comunque opponendo l'assenza di interesse qualificato in capo all'accedente.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al controinteressato.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), del D.M. n. 415/1994, che esclude dall'accesso la *“documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente”*.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di

FATTO

In data l'avv. inviava, per conto della Sig.ra, un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di e della L'istanza veniva formulata in qualità di creditore nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di con RGE n. / nei confronti della debitrice esecutata Società S.r.l.s., al fine di chiedere l'invio di copia delle fatture elettroniche inviate dalla medesima S.r.l.s., alla terza pignorata S.r.l.s., nonché ogni ulteriore documentazione fiscale inerente alle predette fatture, ed ogni ulteriore eventuale fattura emessa da S.r.l.s. ad a decorrere dal e sino alla data di invio delle stesse. L'accedente chiariva che, in seguito alla dichiarazione negativa della terza pignorata S.r.l.s., che comunicava formalmente al creditore di non essere debitore di somme nei confronti del debitore esecutato, veniva disposto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo *ex art. 549 c.p.c.*; pertanto, la richiesta d'accesso era motivata dalla necessità di provare il credito vantato dalla S.r.l.s. nei confronti di S.r.l.s. in forza delle predette fatture.

L'Agenzia delle Entrate, in data, respingeva la richiesta d'accesso, in ragione della mancata allegazione di una procura speciale del difensore che legittimasse la richiesta in nome e per conto della Sig.ra, ed anche perché non veniva ritenuta sussistente la “necessità preminente” di conoscere gli atti richiesti, rispetto alla tutela dell'interesse dei terzi controinteressati.

In data, l'avv. riproponeva per conto della sig.ra l'istanza di accesso, questa volta allegando apposita procura speciale, ed integrando la richiesta con nuovi ed ulteriori documenti a sostegno della richiesta. In data, l'Agenzia delle Entrate respingeva nuovamente la richiesta “*per improponibilità e inammissibilità*” della stessa, ritenendo che la richiesta riproponesse integralmente il contenuto della precedente istanza di accesso agli atti, rispetto alla quale era già stato emesso un provvedimento espresso di diniego.

Contro tale nuovo diniego la ricorrente, rappresentata dall'Avv., ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato un'articolata memoria al fine di ribadire la legittimità del diniego opposto.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, avendo la ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla sola controinteressata S.r.l. e non anche alla S.r.l.s., terza pignorata, *ex* art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, nota alla ricorrente, in quanto parte del giudizio di esecuzione mobiliare, ed a cui si riferiscono i documenti richiesti con l'istanza d'accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra ha presentato una richiesta all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, chiedendo di accedere alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno del Sig. L'accedente ha motivato la richiesta con le necessità difensive scaturite dal giudizio di modifica delle condizioni di separazione instaurato dal Sig. nei suoi riguardi. L'Amministrazione finanziaria, dopo aver riscontrato tempestivamente la richiesta, quantificando i diritti di copia puntualmente corrisposti dall'accedente, le ha inoltrato la dichiarazione della stessa, e non quella richiesta, salvo poi rilevare la poca chiarezza della richiesta, invitando l'accedente a formulare una nuova istanza anche al fine di notificarla al controinteressato.

Avverso tale diniego la Sig.ra ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al controinteressato, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, da individuarsi nel Sig.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:S.p.a. S.p.a.

FATTO

Il Sig. ha presentato due richieste alla Società (..... S.p.a. società interamente controllata da) ed alla, volte ad esercitare l'accesso alle informazioni ambientali ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, ed anche istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Con una prima istanza d'accesso ambientale, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 e di accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il Sig. ha chiesto alla S.p.a. di accedere alle informazioni ambientali relative a due progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas metano in, denominati e, di rilevanza ambientale sotto il profilo delle emissioni e dell'impatto ambientale climatico. In particolare, l'accedente ha chiesto, per entrambi i progetti, l'accesso ai report di "....." recante anche informazioni di carattere ambientale e climatico; alla documentazione del consulente S.p.A. recante la due diligence degli impatti ambientali e sociali del progetto in conformità agli Formatosi il silenzio rigetto, il Sig.si è rivolto nei termini alla Commissione.

Con una seconda richiesta, indirizzata alla S.p.a., il ricorrente ha chiesto l'accesso a diverse informazioni e documenti relativi ai progetti denominati "....." e ".....", concernenti la produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale in, poiché ritenuti rilevanti sotto il profilo delle emissioni e dell'impatto ambientale climatico. Il ricorrente ha chiesto, in particolare: 1) le modalità e le relative frequenze delle procedure di monitoraggio adottate nella fase di realizzazione dei due progetti in esame (con indicazione delle date dei monitoraggi e dei rapporti prodotti); 2) con riferimento al progetto, il ricorrente ha chiesto di conoscere se abbia effettuato ulteriori monitoraggi degli impatti ambientali e sociali del progetto nel lasso di tempo intercorso tra l'..... del e la data di approvazione del progetto da parte di, le date dei suddetti monitoraggi ulteriori ed il rilascio dei documenti e/o rapporti prodotti; 3) il report di sul progetto "....." recante anche informazioni sull'impatto climatico del progetto medesimo; 4) Documentazione del consulente S.p.A. sul progetto "....." recante la due diligence degli impatti ambientali e sociali del progetto.

In data, la S.p.a. ha negato l'accesso ritenendo non chiaro a quale dei progetti menzionati l'istanza facesse riferimento e che l'operazione relativa al progetto "....." non era mai stata deliberata dai componenti organi di

Inoltre l'Amministrazione rilevava che per il progetto "....." non aveva

ricevuto alcun report di monitoraggio e che nel periodo di tempo indicato non erano stati effettuati ulteriori monitoraggi rispetto all'attività di due diligence curata da e riferita ai contenuti dell'....., la cui documentazione è oggetto di accordi di riservatezza stipulati con parti terze. La, inoltre, faceva presente che il report di "....." sul progetto "....." non contiene informazioni ambientali, avendo come contenuto informazioni strettamente confidenziali e non ostensibili. Contro tale espresso diniego il Sig. adiva nei termini la Commissione.

Entrambe le Amministrazioni hanno depositato memorie.

La S.p.a. ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto accesso alle informazioni richieste, avendo inviato all'accedente, in data, la documentazione rilevante relativa alla richiesta d'accesso alle informazioni ambientali; in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.

..... S.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso, dichiarandosi estranea alla vicenda in oggetto; allo stesso modo anche la ha chiesto il rigetto del riesame, rilevando a tal fine che, con riguardo ai n. (.....) report di monitoraggio relativi al progetto ".....", non era possibile fornirli trattandosi di documentazione oggetto di accordi di riservatezza stipulati da e con parti terze, essendo oltretutto l'intervento di per detta operazione non inquadrabile nell'ambito di applicazione della Raccomandazione OCSE e, pertanto, non rientrante nei Common Approaches; con l'istanza di accesso non era stato richiesto il rilascio dei rapporti prodotti ma solo l'indicazione; inoltre il report di "....." sul progetto "....." si sostanzia in un mero report di mercato che include informazioni strettamente confidenziali e non suscettibili di ostensione. Inoltre, sempre la ha riferito che con riferimento alle lettere a), b) e c) il report (.....) non contiene informazioni ambientali aggiuntive rispetto a quelle presenti nell'..... pubblicato presso il sito istituzionale dello sponsor e che tale report è oggetto di appositi accordi di riservatezza stipulati da e con parti terze.

Con decisione del la Commissione, dopo aver preliminarmente disposto la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva, dichiarava i ricorsi in parte inammissibili, in ragione dell'incompetenza della Commissione ad esaminare i ricorsi relativi alle richieste di accesso civico generalizzato formulate ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e, per il resto, sospendeva la decisione impugnata domandando al ricorrente di chiarire a quale titolo fosse stata formulata la richiesta di accesso ambientale.

Successivamente il ricorrente ha inviato un'articolata memoria al fine di specificare di essere un dottorando di ricerca in presso l'Università di e di avere un significativo interesse alla materia climatica e dei combustibili fossili, in quanto i progetti denominati ".....", "....." e ".....", oggetto delle istanze di accesso, riguardano la produzione, la liquefazione e la commercializzazione di gas naturale e, pur se localizzati in, sono suscettibili di cagionare un impatto ambientale climatico

su scala globale significativamente rilevanti o irreversibili, con ripercussioni finanche in Italia. Ha chiarito, inoltre, di avere “... *interesse a conoscere quale due diligence ambientale dei richiamati grandi progetti di sfruttamento di fonti fossili sia stata effettuata nel dettaglio da e prima di finanziare e garantire progetti di questa rilevanza, inclusi gli aspetti climatici?*”.

DIRITTO

La Commissione, sui ricorsi già riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, e ritenuti inammissibili nella parte relativa alle richieste di accesso civico generalizzato formulate ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come da precedente decisione, osserva nel merito quanto segue. Con riguardo alla richiesta di riesame avverso il silenzio di, ed alla luce della successiva memoria con cui quest'ultima ha dichiarato di aver consentito l'accesso richiesto, la Commissione non può che ritenere *in parte* quassata la materia del contendere per avvenuto accesso.

In merito alla richiesta di riesame nei confronti della, l'Amministrazione resistente ha insistito per il rigetto del riesame, dichiarando di non poter fornire i n. (.....) report di monitoraggio relativi al progetto “.....” trattandosi di documentazione oggetto di accordi di riservatezza stipulati da e con parti terze; ed ancora che il report di “.....” sul progetto “.....” si sostanzia in un mero report di mercato che include informazioni strettamente confidenziali e non suscettibili di ostensione; e che con riferimento il report (.....) è oggetto di appositi accordi di riservatezza stipulati da e con parti terze.

Al riguardo, si deve ricordare che l'art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2005, ha previsto per le informazioni “ambientali”, un accesso facilitato rispetto a quello disciplinato dall'art. 22, delle L. n. 241 del 1990, e questo allo scopo di assicurare, in ragione della rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati. Tale norma prevede, quindi, un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale, e questo sia per quanto riguarda la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all'accesso, che con riguardo al profilo oggettivo, tratteggiando un perimetro di accessibilità alle informazioni ambientali svincolato dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dalla L. n. 241/1990 e, quindi, più ampio.

Le informazioni cui fa riferimento la normativa sull'accesso ambientale riguardano, quindi, lo stato dell'ambiente ed i fattori che possono incidere sullo stato dell'ambiente, come sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni sulla salute e sulla sicurezza umana.

La normativa in parola disciplina, poi, le ipotesi di esclusione, prevedendo, al comma 5, comma 2, lett. d), che l'accesso alle informazioni ambientali può essere negato, tra l'altro, “*quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio... alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la*

riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

Questa sembrerebbe l'ipotesi ricorrente nel caso in esame, considerato che la ha motivato il rigetto all'accesso, trattandosi di documentazione oggetto di accordi di riservatezza stipulati da e con parti terze. Orbene, sebbene la tutela della riservatezza costituisca un'eccezione alla regola all'accesso in materia ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d), tale eccezionale preclusione diviene recessiva laddove abbia oggetto le emissioni dell'ambiente. Infatti, il successivo comma 4 dispone che *“Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente”.*

Come ribadito dall'accedente anche a seguito dell'ordinanza istruttoria, i progetti a cui si riferisce l'istanza d'accesso, denominati “.....”, “.....” e “.....”, hanno ad oggetto la produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale e sono localizzati in, ma sono suscettibili di cagionare un impatto ambientale climatico su scala globale. In particolare, il ricorrente argomenta la propria richiesta con la circostanza che *“l'estrazione e l'utilizzo del gas naturale contribuisce al riscaldamento globale ed ai cambiamenti climatici con impatti globali: si considerino in particolare le emissioni fuggitive di metano che hanno un impatto climalterante molto importante, come dimostrato dalla consolidata letteratura scientifica”.* L'interesse prospettato dall'accedente, pertanto, appare rientrare proprio nel citato comma 4. Ne consegue che il diniego dell'Amministrazione deve ritenersi illegittimo, avendo il ricorrente un interesse all'accesso alle informazioni ambientali, come richiesto.

Cionondimeno, stante le obiezioni dell'Amministrazione resistente, e considerato quanto dispone l'art. 5, comma 5, a mente del quale *“Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2”*, sarà cura dell'Amministrazione resistente, nel consentire l'accesso richiesto, espungere quelle parti eccentriche rispetto alle informazioni che sorreggono l'interesse ambientale, e la cui divulgazione potrebbe provocare una lesione dei diritti di terzi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sui ricorsi già preliminarmente riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, li dichiara in parte inammissibili per incompetenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e, per il resto, dichiara il ricorso nei confronti di improcedibile per cessazione della materia del contendere, e per il resto accoglie il ricorso nei confronti di S.p.a., invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La Sig.ra, insegnante dell'Istituto Comprensivo-..... di, ha presentato un'istanza di accesso al medesimo istituto, chiedendo copia del verbale del consiglio d'interclasse del, nonché tutti gli atti relativi al medesimo consiglio. La richiesta è stata motivata dall'accidente con presunte irregolarità nella redazione del verbale stesso, tra cui la possibile omissione di alcune parti, tanto che sarebbe stato depositato agli atti senza la previa lettura ai membri del Consiglio.

Formatosi il silenzio rigetto, la ricorrente si è rivolta nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di motivare le ragioni del silenzio rigetto, chiarendo, in particolare, di non aver ravvisato la sussistenza del nesso di strumentalità tra l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ed il documento richiesto, né il necessario collegamento ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Ha, inoltre, osservato che la richiesta sarebbe generica ed, in quanto tale, inammissibile.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto. Secondo l'orientamento costantemente seguito da questa Commissione, il docente può sempre accedere al verbale del consiglio di classe del quale il medesimo fa parte, essendo titolare di una posizione differenziata all'accesso richiesto, che, pertanto, deve essere consentito dall'Amministrazione nelle forme previste dalla legge. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il rifiuto dell'Amministrazione, motivato dalla mancata rappresentazione della docente all'interesse all'accesso richiesto, sui verbali del consiglio di classe, ed al quale il medesimo docente ha preso parte. L'onere di richiesta motivata per l'accesso agli atti della p.a., previsto dall'art. 25, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sussiste, infatti, in relazione alla posizione del soggetto terzo rispetto al procedimento, mentre il soggetto che è parte dello stesso ha un diritto incondizionato di prendere visione degli atti stessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Territoriale del Governo. Prefettura di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha presentato una richiesta d'accesso alla Prefettura di, per chiedere l'ostensione dei documenti relativi alla propria richiesta di cittadinanza, ed in particolare i pareri obbligatori espressi dalle autorità competenti. Lamentando la formazione del silenzio rigetto, il Sig. si è rivolto alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

La Prefettura di ha inviato una memoria rappresentando la conclusione del procedimento nei confronti del Sig., con il conferimento della cittadinanza italiana, nonché l'avvenuto invio della documentazione richiesta dal ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente in cui dichiara di aver inviato la documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale “.....”

FATTO

La Sig.ra ha presentato un’istanza di accesso alla Regione Carabinieri Forestale “.....”, chiedendo la copia di diversi documenti redatti nei confronti dell’Azienda “.....” nel Comune di (.....) dal competente Comando Stazione, a seguito di una segnalazione effettuata dalla stessa accedente. La Sig.ra ha chiesto, in particolare, di accedere ai verbali di sopralluogo, di sommarie informazioni, di ogni altro atto istruttorio e di ogni procedimento eventualmente conclusosi con l’elevazione di sanzioni amministrative, e riconducibili alla sua segnalazione. La richiesta d’accesso è stata motivata da finalità difensive, stante la volontà di tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi, essendo residente in una proprietà adiacente e confinante con l’Azienda Agrituristico Venatoria “.....” nel Comune di (.....).

L’Amministrazione adita, nel riscontrare l’istanza d’accesso, ha differito l’accesso; a tal fine ha rilevato, in primo luogo, che non sono stati redatti atti amministrativi ma atti giudiziari; inoltre, poiché a seguito della segnalazione dell’accedente è stata redatta una segnalazione di P.G. trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 1049, lett. d) del D.p.r. n. 90/2010 e dall’art. 24, co. 6 lett. c) della L. n. 241/90, il Comando Carabinieri Forestale “.....”, ha differito l’accesso, invitando l’accedente a chiedere il nulla osta all’Autorità Giudiziaria.

Contro tale differimento la Sig.ra ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L’Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di chiarire di non aver negato l’accesso ma di averlo solo differito, invitando l’accedente a domandare il nulla-osta all’Autorità Giudiziaria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al controinteressato, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, da individuarsi nell’Azienda Agrituristico “.....”.

Questa Commissione osserva, ad ogni modo, che il ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, atteso che il differimento dell'Amministrazione si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1049, lett. d) del D.P.R. n. 90/2010, che sottrae dall'accesso le *“d) relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”*.

Pertanto, poiché tra i poteri che la legge assegna a questa Commissione, non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo, il ricorso non avrebbe potuto, in ogni caso, trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza d'accesso all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, chiedendo l'ostensione di un interpello presentato dalla di s.a.s. in liquidazione di cui l'accedente è socio accomandatario unico, ed amministrata pro tempore dal dott. A tal fine il Sig. ha rappresentato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, trattandosi di documenti funzionali a tutelare la propria posizione di contribuente, di socio nonché a tutelare il proprio diritto di difesa, sussistendo dei problemi fra l'istante e il liquidatore. Stante il silenzio serbato dall'Amministrazione il Sig. ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha inviato una memoria chiarendo di aver provveduto ad inviare copia dell'istanza d'accesso al controinteressato Sig. che, di fatto, non si è opposto all'accesso e, di conseguenza, ha comunicato a questa Commissione di aver consentito l'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente con la quale ha dichiarato di aver consentito l'accesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha presentato in data una richiesta d'accesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di, chiedendo l'ostensione delle dichiarazioni dei redditi della Società S.r.l. del e del, relative ai periodi di imposta e, nonché le fatture emesse nel corso del e del dalla S.r.l. alla S.r.l. A sostegno della propria richiesta l'accedente ha dedotto di aver svolto la propria attività professionale di fotografo per una campagna promozionale volta a commercializzare le borse di lusso della S.r.l. e che, terminata la propria attività lavorativa, anziché ricevere il compenso pattuito, veniva evocato in un giudizio cautelare dalla S.r.l. Quest'ultima lamentava che il Sig. avesse indebitamente divulgato sui propri canali *social* diverse immagini raffiguranti i prodotti commercializzati dalla ed utilizzato indebitamente il marchio, così causandole un danno all'immagine; si doleva inoltre che nel corso della campagna pubblicitaria fossero state danneggiate alcune borse, divenute oramai non più vendibili, di cui domandava il risarcimento.

Pertanto, il Sig. ha presentato la richiesta d'accesso agli atti sopra menzionata per finalità difensive, chiedendo, da un lato, l'ostensione delle fatture emesse dalla S.r.l. alla S.r.l. per la produzione delle borse al fine di *“verificare se l'ammontare richiesto da a titolo di risarcimento del danno per il presunto danneggiamento delle borse utilizzate per lo shooting fosse in linea con quanto dalla stessa effettivamente pagato per la produzione delle borse stesse”*; e dall'altro, le dichiarazioni dei redditi della S.r.l., per *“verificare l'opportunità o meno di intraprendere un'iniziativa processuale, volta al recupero forzoso del credito, soprattutto alla luce del fatto che il signor, per poter tutelare i propri diritti deve accedere al patrocinio a spese dello Stato...”* e così *“...non intraprendere iniziative processuali inutili”*.

In data l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di, ha respinto la richiesta di accesso, ritenendo mancante il collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive nel procedimento cautelare. Pertanto, il Sig., rappresentato dall'Avv., ha presentato richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. Agli atti risulta allegata la prova della spedizione della richiesta di riesame alla sola controinteressata S.r.l. che, da visura sul sito di poste italiane, risulta aver ricevuto la raccomandata in data

L'Amministrazione resistente ha inviato un'articolata memoria al fine di ribadire la legittimità del diniego opposto.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto, dovendosi dichiarare in parte inammissibile ed in parte respinto. Il ricorrente ha chiesto l'ostensione delle fatture emesse nel corso del e del dalla S.r.l. alla S.r.l. e, con riguardo a tale istanza, risulta agli atti che il ricorrente ha notificato il presente ricorso solo alla S.r.l. in qualità di controinteressata all'accesso, e non anche alla S.r.l., anch'essa controinteressata e certamente nota all'accedente. In disparte la fondatezza della richiesta, la Commissione non può che rilevare l'inammissibilità del ricorso in *parte qua*, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso anche all'altra controinteressata, *ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990*, da individuarsi nelle società S.r.l. S.r.l.s.

Con riguardo, invece, alla richiesta ostensiva avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi della S.r.l. per gli anni di imposta e, il ricorso non può essere accolto. Legittimo appare, infatti, il rifiuto opposto dall'Amministrazione resistente che ha ritenuto sussistente, come ribadito nella propria memoria, *“un'evidente mancanza di collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive in un procedimento cautelare e in radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241 del 1990. La documentazione per cui è stato richiesto l'accesso (dichiarazioni dei redditi e tutte le fatture emesse) non è ictu oculi necessaria né utile alla tutela della situazione giuridica difensiva in quanto il provvedimento cautelare richiesto dalla società è di tipo inibitorio, tendente a far cessare tutti quei comportamenti idonei a ledere l'immagine e la reputazione della stessa”*. A questo deve aggiungersi che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa a cui questa Commissione aderisce, in tema di accesso difensivo deve sussistere un nesso di necessaria strumentalità a supporto della richiesta di accesso, tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2022, n. 2655). In altre parole, i documenti oggetto della richiesta d'accesso devono essere il mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, di talché, non appare sussistente tale nesso di necessaria strumentalità con le dichiarazioni dei redditi della società a cui l'accedente vorrebbe chiedere il risarcimento dei danni, poiché diretta al solo fine, tra l'altro meramente esplorativo, di valutare la convenienza del possibile recupero forzoso del proprio credito professionale. Infatti, *“in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, posto che l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o*

tutelarè” (Consiglio di Stato ad. plen., 18/03/2021, n. 4). Non si tratta, nel caso di specie, di una valutazione *ex ante* sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, apprezzamento precluso a questa Commissione, quanto del rilievo circa la mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, che si traduce, quindi, in un esercizio pretestuoso e temerario dell’accesso difensivo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge.

DIRITTO

La Commissione ricorda che, secondo il suo costante orientamento, la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro deve essere giustificata da un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, non sussistendo una presunzione assoluta, secondo quanto previsto dagli artt. 2, comma 1, lett. c), e 3, comma 1, lett. c), d.m. 4 novembre 1994, n. 757. D'altra parte, il diritto di difesa, come invocato dal ricorrente, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'art. 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, deve essere temperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva, allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro.

Tanto premesso, con riguardo alle dichiarazioni rese dal responsabile di sede Sig., alla dichiarazione acquisita in data dal responsabile/referente del personale della sede di, nonché con riguardo alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori su n. dipendenti; a n. dichiarazioni di lavoratori *drivers* acquisite dagli ispettori in presenza nelle date indicate nella richiesta d'accesso, ed a n. questionari compilati dagli apprendisti, poiché dal tenore del ricorso non si evince se i lavoratori e gli apprendisti siano ancora alle dipendenze della società, si ritiene necessario che l'Amministrazione chiarisca e documenti tale circostanza. Ai fini della decisione è, infatti, necessario accertare se i lavoratori di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni siano ancora alle dipendenze della società, e se gli apprendisti abbiano ancora in essere con la società un rapporto professionale a qualsiasi titolo.

Inoltre, per ragioni di economia procedimentale, atteso che coloro che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva, siano essi lavoratori o apprendisti, ove sia cessato il rapporto di lavoro o di apprendistato, vanno qualificati come controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90, e considerato che le generalità degli stessi non sono state rese note in sede procedimentale alla società istante, la Commissione ritiene necessario che l'Amministrazione trasmetta loro l'istanza di accesso e affinché possano valutare se proporre opposizione e, successivamente, informi la Commissione delle eventuali opposizioni proposte, trasmettendone copia.

Infine, con riguardo alla richiesta ostensione delle mail dei giorni, e contenenti chiarimenti da parte della sull'accordo di secondo livello sottoscritto in data, rilevato che l'Amministrazione resistente non ha ritenuto sussistente un interesse all'accesso, non ravvisando un legame tra la finalità dichiarata e il documento richiesto, in effetti non chiarito dal ricorrente, invita quest'ultimo ad esplicitare le ragioni a sostegno dell'interesse all'accesso con riguardo a tali documenti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione ed a trasmettere l'istanza di accesso e le successive eventuali opposizioni formulate dai controinteressati, da individuarsi nei soggetti non più alle dipendenze della società, ed invita, altresì, il ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Prefettura di una richiesta per il rilascio di un permesso di soggiorno; al fine di ricevere informazioni in merito a tale istanza il Sig., tramite l'Avv., ha presentato una richiesta d'accesso all'Amministrazione in intestazione in data Stante il silenzio serbato, il ricorrente ha presentato, in data, un sollecito, rimasto ancora una volta senza risposta.

Pertanto l'accedente, come sopra rappresentato, si è rivolto alla Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Infatti, l'istanza di accesso è stata presentata in data ed avverso tale richiesta si è inevitabilmente formato il silenzio rigetto dell'Amministrazione, non impugnato tempestivamente dall'odierno ricorrente. Né può certamente valere, ai fini di una rimessione nei termini, la mera riproposizione della medesima istanza di accesso effettuata mediante sollecito in data, atteso che l'art. 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, laddove afferma che *“decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito... il richiedente può presentare ricorso...”*, fissa il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, ponendo così un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Dipartimento Servizi finanziari e tributari

FATTO

Il Sig., esercente l'attività di spettacolo viaggiante, ha presentato tramite il proprio difensore una richiesta d'accesso al Dipartimento Servizi finanziari e tributari del Comune di, al fine di chiedere l'ostensione di molteplici documenti e informazioni. In particolare il Sig. ha chiesto gli atti relativi alla concessione di occupazione di suolo pubblico e ai relativi pagamenti a tal fine effettuati dalla Ditta ".....", nonché tutta la documentazione inerente alla propria Ditta, le motivazioni dell'inerzia e delle mancate risposte alle sue istanze sulla richiesta di concessione di suolo pubblico, nonché gli atti e le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione comunale a concedere siffatta concessione alla Ditta "....." ed a negarla, invece, al Sig.

A sostegno della propria richiesta l'accedente ha dedotto la necessità di una tutela giurisdizionale, stante la presunta disparità di trattamento dell'Amministrazione comunale nel rilascio dei permessi alle due ditte.

Il Comune di, dopo aver notificato l'istanza d'accesso alla Ditta controinteressata, e stante il diniego da questa opposto, ha consentito l'accesso parziale, invitando il Sig. a concordare con l'Amministrazione un appuntamento per l'inoltro di tutta la documentazione relativa all'accedente.

Pertanto, il Sig., tramite il proprio difensore, ha presentato richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. Agli atti risulta allegata la prova della spedizione della richiesta di riesame alla controinteressata Ditta ".....", ma non anche la prova della ricezione. L'Amministrazione resistente ha inviato un'articolata memoria, allegando tutta la documentazione relativa alla posizione del Sig., ed anche al fine di chiarire la legittimità del proprio operato.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione in via preliminare dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso pur presentato nei confronti di un Comune, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 e, nel merito, osserva quanto segue.

La Commissione ritiene il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa ed allegata alla memoria dell'Amministrazione resistente in sede di riesame, relativa alla posizione della Ditta del ricorrente. Con riguardo, invece, alla parte in cui l'istanza del ricorrente è volta a chiedere il riesame circa la mancata risposta dell'Amministrazione comunale sulle ragioni che l'hanno indotta a concedere la concessione di suolo pubblico alla Ditta "....." e non anche all'accedente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sotto tale profilo, infatti, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Infine, con riguardo all'accesso relativo alla posizione della Ditta ".....", la Commissione, preso atto che al ricorso risulta allegata la ricevuta di spedizione del ricorso alla controinteressata, ma che non vi è prova della sua ricezione, invita il ricorrente a depositare la ricevuta di consegna. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, in parte inammissibile; per il resto sospende la decisione invitando il ricorrente ad adempiere all'incombenza istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti. Invita la Segreteria a trasmettere al ricorrente la memoria dell'Amministrazione resistente, con i relativi allegati.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Municipio

FATTO

In data il Comune di comunicava al Sig. che era stata presentata una richiesta di accesso agli atti avente ad oggetto *“scia in alternativa al PDC Prot./..... del per lavori di ristrutturazione edilizia in via proprietario”*, motivata da *“tutela giurisdizionale dei propri diritti?”*. Con la comunicazione, a cui non era allegata l’istanza d’accesso, né riportava il nome dell’accedente, si invitava il Sig. a proporre un’eventuale motivata opposizione all’accesso entro il termine di 10 giorni. Pertanto il Sig. presentava, nei termini prescritti, in qualità di controinteressato, una motivata opposizione, lamentando, peraltro, la mancata prescritta documentazione, tra cui la stessa istanza di accesso.

In data, l’Amministrazione precedente comunicava al Sig. di non aver accolto la sua opposizione all’ostensione in quanto *“il diritto di accesso in esame non ricade nei casi di esclusione previsti dall’art. 24 della legge 241/90 e s.m.i., avendo il richiedente titolo ad ottenere i documenti richiesti ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006, come da accettazione da parte dell’URP detentore dell’accesso delle istanze?”*. Nella stessa missiva il Comune di, Municipio, comunicava al Sig. che *“la S.V. ha 15 giorni, dalla ricezione della presente, per notificare a questa amministrazione ricorsi, o richieste di riesame al R.P.C.T.”*. Pertanto il Sig. si rivolgeva, come indicato e nel termine prescritto, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di, chiedendo il riesame avverso il mancato accoglimento alla sua opposizione all’accesso. Quest’ultimo però dichiarava la richiesta improcedibile, in quanto *“il riesame al R.P.C.T., quale mezzo di tutela amministrativa, è previsto per il solo istituto dell’accesso civico generalizzato...i mezzi di tutela dell’accesso documentale a disposizione del ricorrente sono quelli previsti dall’art. 25 comma 4 della L. 241/90 e dall’art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 che prevedono il ricorso al TAR o -nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali- al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito”*. Pertanto il Sig. rivolgeva la sua istanza al Difensore Civico del Comune di che però respingeva la richiesta, *“in quanto l’art. 25 della legge n. 241/1990 non contempla, per il controinteressato, il rimedio dell’istanza di riesame al Difensore Civico”*, trasmettendo, *medio tempore*, la richiesta a questa Commissione, quale organo competente a decidere che, tuttavia, in data rappresentava di non essere competente a decidere, rinviando gli atti al Difensore Civico; quest’ultimo ancora una volta, però, inoltrava gli atti a questa Commissione in quanto *“l’art. 25 della legge n. 241/1990 non contempla, per il controinteressato, il rimedio dell’istanza di riesame al Difensore civico”*.

DIRITTO

La competenza ad esaminare il presente gravame spetterebbe al Difensore Civico locale, tuttavia, stante la dichiarazione di quest'ultimo, ed al solo fine di scongiurare un vuoto di tutela che si verrebbe a creare in caso di mancata decisione, la Commissione riconosce nel caso di specie la propria competenza ed osserva quanto segue. La disciplina sull'accesso amministrativo riconosce eguale tutela all'accedente ed al controinteressato, secondo la disciplina generale dettata dalla Legge n. 241/1990 e dal suo regolamento governativo attuativo di cui D.p.r. 12 aprile 2006, n. 184. Sebbene l'art. 12 del D.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, reciti: *“il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso...”*, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, fa sì che tale disposizione vada intesa nel senso che il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso è esperibile non solo dinanzi alla Commissione per l'accesso, ma dinanzi a tutti gli organismi, compreso il Difensore Civico, chiamati a dirimere le questioni in materia di accesso. Una diversa interpretazione del dato normativo, oltre a non essere conforme alla *ratio legis*, contrasterebbe con i principi generali sulla gerarchia delle fonti, per cui nel conflitto tra due norme occorre dare preminenza a quella legislativa di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare ogni volta che, una diversa interpretazione, precluda l'esercizio di un diritto soggettivo.

Ed infatti, laddove si dovesse ritenere ammissibile il rimedio a tutela del controinteressato all'accesso solo dinanzi alla Commissione per l'accesso, per l'accesso agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, e non anche dinanzi agli altri organismi giurisdizionali chiamati a decidere avverso i dinieghi espressi o taciti all'accesso o sui ricorsi dei controinteressati nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, si determinerebbe un inaccettabile *vulnus* di tutela ed un'ingiustificata disparità di trattamento tra il controinteressato che invochi una richiesta di riesame in un ambito locale in cui non è stato istituito il difensore civico (nel cui caso la competenza ricadrebbe -sempre al fine di scongiurare un vuoto di tutela- su questa Commissione), e chi invece, come nel caso del Sig., solleciti detti rimedi in una realtà in cui tale organismo è presente. In altre parole, interpretando il dato normativo nel senso che il difensore civico non è munito del potere di decidere sui ricorsi del controinteressato, si precluderebbe la possibilità di invocare la tutela giurisdizionale al ricorrente, in altri casi ammessa, con una ingiustificata disparità di trattamento, ed in palese violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Tanto premesso, questa Commissione osserva che, come rilevato nel primo scritto difensivo dal Sig., l'Amministrazione in data si è limitata a comunicare che era stata presentata una richiesta

di accesso agli atti avente ad oggetto “*scia in alternativa al PDC Prot./..... del per lavori di ristrutturazione edilizia in via proprietario*”, motivata da “*tutela giurisdizionale dei propri diritti*”. In tale missiva non veniva riportato il nome dell’accedente, né vi era allegata l’istanza d’accesso, precludendo così al controinteressato di valutare la fondatezza dell’istanza e dell’interesse ostensivo e, quindi, motivare la sua eventuale opposizione. Appare, pertanto, necessario, al fine di decidere, che l’Amministrazione resistente invii a questa Commissione ed al controinteressato l’istanza d’accesso e che, nel contempo, chiarisca se l’accesso sia stato *medio tempore* concesso. Nelle more del predetto incombenza istruttorio, dichiara sospesi i termini di legge.

PQM

La Commissione invita l’Amministrazione ad adempiere all’incombenza istruttorio di cui in motivazione, interrompendo termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra con istanza del ha chiesto alla Prefettura di il rilascio di copia del documento di istituzione del Nucleo Informativo D.I.A. di, incardinato nel Centro Operativo D.I.A. di

La suddetta istanza ha come fondamento che tra le risorse umane previste nel documento istitutivo del Nucleo DIA risulta l'accedente.

L'Amministrazione non ha dato riscontro nei termini di legge.

La ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto e ha adito il la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del, la Commissione, considerato che parte ricorrente nel corso degli anni ha proposto istanze di accesso di medesimo contenuto a diverse Amministrazioni, esaminate dalla Commissione, tutte rigettate per inesistenza della documentazione richiesta, in quanto nessuna articolazione della DIA era stata istituita nella città di, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, richiedere a parte resistente se detenga la documentazione richiesta.

Ha altresì ritenuto necessario acquisire da parte ricorrente la documentazione in suo possesso da cui deduce la circostanza che sia stata istituito il Nucleo Informativo D.I.A. di, interrompendo nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

E' pervenuta memoria della ricorrente, nonché dell'Amministrazione resistente.

La Prefettura di ha comunicato alla Commissione con nota del che nel mese di è stata istituita presso la Città di la Sezione Operativa della DIA incardinata nel centro DIA di, ma che l'Amministrazione non detiene copia del documento istitutivo.

Nel plenum del, la Commissione aveva invitato la Prefettura di ad assolvere l'incombenza contemplato dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

E' pervenuta nuova richiesta della parte ricorrente che sollecita la Prefettura al rilascio della documentazione.

La Prefettura ha ribadito di non detenere la documentazione richiesta.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione prende atto che l'Amministrazione resistente non può rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva, ma la sollecita a ritrasmettere, all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, l'istanza di accesso del formulata ai sensi della legge 241/90 alla competente DIA, che dovrà pronunciarsi sulla medesima, al fine di concludere la vicenda, considerato che l'agire della amministrazione deve sempre essere improntato al rispetto del principio di trasparenza quale corollario del principio di buon andamento della amministrazione, portato dall'art. 97 della Costituzione.

La Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, dandone tempestiva comunicazione all'interessata, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'Amministrazione resistente a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di – Ufficio Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di delegato del dei dello Stato di riferisce di essere venuto a conoscenza di un atto registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia resistente e riferito allo Statuto del suddetto Stato.

Pertanto, in data, il Sig. ha chiesto di accedere al documento registrato al numero, serie del (verosimilmente il suddetto Statuto) ai documenti dei sottoscrittori di tale atto, nonché agli allegati e mail ed infine ai dati dell'eventuale intermediario richiedente la registrazione.

Nella qualità di cui sopra l'accedente motivava la richiesta a fini difensivi, per l'esercizio di azioni a tutela dello Stato di

Parte resistente, con nota dello scorso, negava l'accesso argomentando nel senso dell'inaccessibilità di quanto richiesto a motivo dell'articolo 18, comma 3, del D.P.R. n. 131/86 che, come noto, dispone: *“Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente”*.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, rilevava la presenza di soggetti controinteressati in capo a coloro che avevano sottoscritto il documento indicato nella domanda di accesso così come per i documenti anagrafici dei medesimi e dell'eventuale intermediario; trattandosi di soggetti non noti al ricorrente al momento della proposizione del gravame, la Commissione invitava parte resistente a notificare loro il ricorso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente, nonostante il decorso di più di cinque mesi dall'indicata ordinanza e nonostante i due solleciti inviati dalla segreteria della Commissione per l'accesso rispettivamente in data e, non ha dato seguito all'incombente istruttorio. Il ricorrente, dal canto suo, ha ripetutamente sollecitato la decisione di merito da parte della scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di sollecito di parte ricorrente nonché del mancato adempimento istruttorio dell'amministrazione resistente, rilevata comunque la necessità di coinvolgere i controinteressati in seno a questo procedimento, la Commissione rinnova l'invito a parte resistente a notificare il ricorso ai controinteressati individuati nell'ordinanza del, concedendo termine di 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza e interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a dar corso entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento all'incombente istruttorio di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.